

PARTE II

Regolamento Emittenti

1. Informazioni su fatti rilevanti
2. Acquisto di azioni proprie e della società controllante
3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)
4. Deroche ai divieti di abuso di informazione privilegiata e manipolazione (*Safe Harbour*)
5. Correttezza e trasparenza delle ricerche
6. Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

Regolamento Mercati

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato
8. Prassi di mercato ammesse
9. Operazioni sospette

1. Informazione su fatti rilevanti

1. Informazione su fatti rilevanti

| <u>Direttiva livello 1</u> | <u>Direttiva livello 2</u> | <u>TUF</u> | <u>Regolamento Proposto</u> |
|--|-----------------------------------|--|---|
| <p>Articolo 9</p> <p>Le disposizioni della presente direttiva si applicano ad ogni strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato di almeno uno Stato membro, o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in detto mercato, a prescindere dal fatto che le operazioni di negoziazione abbiano o meno effettivamente luogo in tale mercato. (...) L'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, non si applica agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro.</p> | | <p>Art. 114. <i>(Comunicazioni al pubblico)</i></p> <p>12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani e esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani»;</p> | <p>Art. 65 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Nel presente Titolo si intendono per:</p> <p>a) "emittenti strumenti finanziari": i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari quotati in borsa in Italia;</p> <p>b) "emittenti azioni": i soggetti italiani che emettono azioni quotate in borsa in Italia;</p> <p>c) "emittenti obbligazioni": i soggetti italiani che emettono obbligazioni quotate in borsa in Italia;</p> <p>d) "emittenti covered warrant e certificates": i soggetti italiani che emettono <i>covered warrant e certificates</i> quotati in Italia.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 66, 66-bis, 67, 68 e da 69 a 69-decies nonché delle disposizioni che a tali articoli fanno rinvio, per emittenti strumenti finanziari si intendono anche i soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani. Per società di gestione e Sicav indicate dall'art. 102, comma 1, si intendono anche le società di gestione i cui fondi chiusi di pertinenza emettono strumenti finanziari, nonché le Sicav che emettono strumenti finanziari, per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.</p> |

1. Informazione su fatti rilevanti

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Articolo 6</p> <p>1. Gli Stati membri dispongono che gli emittenti di strumenti finanziari comunichino al pubblico, al più presto possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detti emittenti.</p> <p>Senza pregiudizio delle misure adottate per adempiere quanto disposto al primo comma, gli Stati membri dispongono che gli emittenti abbiano l'obbligo di far apparire sul loro sito Internet, per un periodo adeguato, tutte le informazioni privilegiate che sono tenuti a rendere pubbliche.</p> | <p>Articolo 2 Direttiva n. 124/2003 (Modalità e termini per la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate)</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, si applicano l'articolo 102, paragrafo 1, e l'articolo 103 della direttiva 2001/34/CE(3) del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Inoltre, gli Stati membri assicurano che le informazioni privilegiate vengano rese pubbliche dall'emittente secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'informazione da parte del pubblico.</p> <p>Gli Stati membri assicurano inoltre che l'emittente non combini tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il marketing delle proprie attività.</p> <p>2. Gli Stati membri dispongono che si ritenga che gli emittenti abbiano ottemperato alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/6/CE, quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, gli emittenti abbiano informato senza indugio il pubblico.</p> <p>3. Ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già comunicate al pubblico viene comunicata al pubblico senza indugio dopo il verificarsi della modifica, tramite lo stesso canale</p> | <p>Art. 114. (Comunicazioni al pubblico)</p> <p>1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).</p> <p>2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.</p> | <p>Art. 66 (Fatti rilevanti)</p> <p>1. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano informano senza indugio il pubblico dei fatti rendono pubbliche le informazioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico mediante invio di un comunicato:</p> <p>a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;</p> <p>b) ad almeno due agenzie di stampa.</p> <p>2. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.</p> <p>3. Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione.</p> <p>4. Gli emittenti strumenti finanziari pubblicano sul proprio sito Internet il comunicato entro l'inizio delle contrattazioni del giorno successivo a quello della sua diffusione. Il comunicato è mantenuto disponibile sul sito Internet per almeno due anni.</p> <p>5. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio.</p> <p>6. I soggetti indicati al comma 1</p> |
|--|--|---|---|

1. Informazione su fatti rilevanti

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>utilizzato per la comunicazione al pubblico delle informazioni iniziali.</p> <p>4. Gli Stati membri impongono agli emittenti di assicurare con ragionevole diligenza che la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.</p> | | <p>assicurano che:</p> <p>a) –4. il comunicato contiene gli contenga gli elementi essenziali del fatto in forma idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati degli effetti che esso può produrre sul prezzo degli strumenti finanziari delle informa, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;</p> <p>b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già comunicate al pubblico venga comunicata al pubblico senza indugio con le modalità indicate ai commi 1, 2, 3 e 4;</p> <p>c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il <i>marketing</i> delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;</p> <p>d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o ottenuto l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.</p> <p>5. Il comunicato contiene collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, nonché aggiornamenti sulle modificazioni significative delle informazioni in essi contenute.</p> <p>6. 7. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità</p> |
|--|---|--|--|

1. Informazione su fatti rilevanti

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Art. 6</p> <p>7. Al fine di garantire il rispetto dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, l'autorità competente può adottare tutte le misure necessarie a garantire che il</p> | | | <p>previste dal presente articolo:</p> <p>a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni e comunque non appena abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza;</p> <p>b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali.</p> <p>7. Allorché nel mercato nel quale sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti il prezzo degli strumenti finanziari vari in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno precedente, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti tali strumenti finanziari ovvero l'andamento dei loro affari, gli emittenti stessi informano senza indugio il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa</p> <p>8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 4, del Testo unico, allorché in presenza di notizie diffuse al pubblico, non ai sensi del presente articolo, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria</p> |
|---|--|--|--|

1. Informazione su fatti rilevanti

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>pubblico sia correttamente informato.</p> | <p>Articolo 3 Interessi legittimi che giustificano il rinvio della comunicazione al pubblico e riservatezza.</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE, gli interessi legittimi possono riferirsi in particolare alle circostanze di cui al successivo elenco non esaustivo: a) alle negoziazioni in corso, o ad elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrando nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad</p> | <p>Art. 114. <i>(Comunicazioni al pubblico)</i></p> <p>3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. (...)</p> | <p>degli emittenti strumenti finanziari ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o, ove interessati, i soggetti che li controllano pubblicano, senza indugio e con le modalità previste nei commi 1, 2 e 3, un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone, ove necessario, il contenuto al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.</p> <p>Art. 66-bis <i>(Ritardo della comunicazione)</i></p> <p>1. In applicazione dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico i soggetti ivi indicati possono ritardare la comunicazione al pubblico, delle informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare il loro legittimi interessi.</p> <p>2. Sono circostanze in relazione alle quali, ai sensi del comma 1, i legittimi interessi dell'emittente possono subire un pregiudizio quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate possa compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero possa, per ragioni oggettive, dare luogo a valutazioni non corrette da parte del pubblico. Tra tali circostanze</p> |
|--|---|--|---|

1. Informazione su fatti rilevanti

| | | |
|---|--|--|
| <p>assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente.</p> <p>b) alle decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri impongono agli emittenti di controllare l'accesso alle informazioni privilegiate, al fine di assicurarne la riservatezza. In particolare gli Stati membri assicurano che:</p> <p>a) gli emittenti abbiano posto in essere</p> | | <p>rientrano almeno le seguenti:</p> <p>a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente.</p> <p>b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.</p> <p>3. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 3, del Testo Unico devono controllare l'accesso alle informazioni</p> |
|---|--|--|

1. Informazione su fatti rilevanti

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Articolo 6</p> <p>2. Un emittente può, sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1, al fine di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che tale omissione non possa fuorviare il pubblico e che l'emittente sia in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni stesse. Gli Stati membri possono esigere che l'emittente informi senza indugio l'autorità competente della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate.</p> | <p>meccanismi efficaci per impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse dalle persone che necessitano delle informazioni per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente;</p> <p>b) gli emittenti abbiano adottato le misure necessarie per garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;</p> <p>c) gli emittenti abbiano posto in essere misure che consentano l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/6/CE.</p> | <p>Art. 114, comma 3, secondo periodo</p> <p>(...) La Consob, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.</p> | <p>stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:</p> <p>a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse dalle quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente;</p> <p>b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;</p> <p>c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, comma 4, del Testo Unico in relazione alla comunicazioni a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza.</p> <p>4. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 3, del Testo unico ne danno senza indugio notizia alla Consob, indicando le connesse circostanze.</p> <p>5. La Consob avuta notizia, ai sensi del comma 4 ovvero in altro modo, di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, può richiedere ai soggetti interessati,</p> |
|---|---|--|--|

1. Informazione su fatti rilevanti

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.</p> <p>5. Ia Consob può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza la Consob provvede direttamente a spese degli interessati.</p> <p>6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi.</p> | <p>valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob può provvedere direttamente a spese degli interessati.</p> |
|--|--|---|---|

1. Informazione su fatti rilevanti

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.</p> | <p><u>NORME COLLEGATE</u></p> <p>Art. 1 <i>(Fonti normative)</i></p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2428, comma 3, del codice civile, dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo 94, comma 3, dell'articolo 95, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98, comma 1, dell'articolo 100, dell'articolo 101, comma 2, dell'articolo 103, commi 4 e 5, dell'articolo 106, commi 3 e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 114, commi 1, 3, e 5, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo</p> |
|--|--|--|--|

1. Informazione su fatti rilevanti

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>3. Gli Stati membri dispongono che qualora un emittente, o una persona che agisca in suo nome o per suo conto, divulghi, nel normale esercizio del proprio lavoro o della propria professione o nell'adempimento delle proprie funzioni, qualsiasi informazione privilegiata ad un terzo ai sensi dell'articolo 3, lettera a), detto emittente abbia l'obbligo di dare integrale ed efficace divulgazione al pubblico di tale informazione, simultaneamente in caso di divulgazione intenzionale, tempestivamente in caso di divulgazione non intenzionale.</p> <p>Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano qualora la persona che riceve l'informazione sia soggetta ad un obbligo di riservatezza, sia esso legale, regolamentare, statutario o contrattuale.</p> <p>7. Al fine di garantire il rispetto dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, l'autorità competente può adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.</p> | | | <p>115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 116-bis, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 127, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 8 e dell'articolo 165, comma 2, dell'articolo 183, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 16</u> (<i>Obblighi informativi</i>)</p> <p>1. Dalla data di pubblicazione del prospetto informativo e fino alla conclusione della sollecitazione la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 3e 4 5 e 6, del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti degli offerenti e degli emittenti, alle società da essi controllate, ai soggetti incaricati del collocamento ed ai soggetti che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 41</u> (<i>Norme di trasparenza</i>)</p> <p>(...)</p> <p>6. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 3e 4 5 e 6 del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro società controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per</p> |
|--|--|--|---|

1. Informazione su fatti rilevanti

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>l'informazione del pubblico.</p> <p>Art. 104 <i>(Informazione su fatti rilevanti)</i></p> <p>1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla borsa ed ai soggetti che li controllano si applicano le disposizioni previste dagli articoli 66, 66-bis, 67 e 68.</p> <p>Art. 109 <i>(Informazione su fatti rilevanti)</i></p> <p>1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi osservano le disposizioni previste dall'articolo 66, commi 1, lettera b), 2, 4, 5, e 6, lettera b). 6 e 7, lett. b), e 66-bis.</p> <p>Art. 113 <i>(Informazione su fatti rilevanti)</i></p> <p>1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia, aventi sede legale all'estero ed ai soggetti che li controllano, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 66, 66-bis, 67 e 68.</p> |
|--|--|--|---|

2. Acquisto di azioni proprie e della società controllante

2. Acquisto azioni proprie e della società controllante

| <u>Direttiva livello 1</u> | <u>Direttiva livello 2</u> <u>Regolamento (CE) n. 2273/2003</u> | <u>TUF</u> | <u>Regolamento Proposto</u> |
|---|---|---|--|
| <p>Articolo 8</p> <p>I divieti imposti dalla presente direttiva non si applicano né alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie né alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in conformità delle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.</p> | <p>Articolo 5 Condizioni relative alle negoziazioni</p> <p>1. Per quanto riguarda i prezzi, quando effettua le negoziazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, un emittente non acquista azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.</p> <p>Se la sede di negoziazione non è un mercato regolamentato, il prezzo dell'ultima operazione indipendente o il prezzo dell'offerta indipendente corrente più elevata preso come riferimento è il prezzo del mercato regolamentato dello Stato membro dove viene effettuato l'acquisto.</p> <p>Nel caso in cui l'emittente effettui l'acquisto delle proprie azioni tramite strumenti finanziari derivati, il prezzo di esercizio di tali strumenti finanziari derivati non è superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente corrente più elevata.</p> | <p>Articolo 132, comma 1:</p> <p>«1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento.»</p> | <p>TITOLO V ESCLUSIONE SU RICHIESTA DALLE NEGOZIAZIONI TUTELA DELLE MINORANZE</p> <p><u>144</u> (Esclusione dalle negoziazioni) (omissis)</p> <p><u>Art. 144-bis</u> (Acquisto di azioni proprie e della società controllante)</p> <p>1. Gli acquisti di azioni proprie e della società controllante, disciplinati dall'art. 132 del Testo Unico, possono essere effettuati:</p> <p>a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;</p> <p>b) sui mercati regolamentati secondo modalità, stabilite dalla società di gestione del mercato, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;</p> <p>c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti;</p> |

2. Acquisto azioni proprie e della società controllante

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>la società di gestione del mercato stabilisce le modalità di compravendita dei predetti strumenti che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e indica i casi in cui è consentita l'operatività tenuto anche conto della liquidità dei contratti negoziati e delle prevalenti condizioni di mercato;</p> <p>d) mediante attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'assemblea di autorizzazione del programma di acquisto.</p> <p>2. La delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste al comma 1, possono essere utilizzate indicando il quantitativo massimo acquisibile attraverso ciascuna delle modalità stabilite.</p> <p>3. Prima dell'inizio delle operazioni di acquisto delle azioni, tutti i dettagli del programma approvato devono essere comunicati al pubblico, includendo almeno l'obiettivo del programma, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione. Modifiche successive al programma devono essere tempestivamente comunicate al pubblico.</p> |
|--|--|--|

2. Acquisto azioni proprie e della società controllante

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>4. Al termine del periodo per il quale è accordata l'autorizzazione dell'assemblea l'emittente comunica al pubblico un sintetico commento sulla realizzazione del programma.</p> <p>5. La comunicazione al pubblico delle informazioni previste nei commi 3 e 4 è effettuata con le modalità indicate all'art. 66.</p> |
|--|--|--|---|

3. Operazioni di compravendita effettuate dai *manager* (*Internal dealing*)

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

| <u>Direttiva livello 1</u> | <u>Direttiva livello 2</u> | <u>TUF</u> | <u>Regolamento Proposto</u> Regolamento emittenti TITOLO II CAPO II SEZIONE IV <u>Art. 87</u> <i>(Comunicazioni dei capigruppo Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)</i> 1. Gli emittenti strumenti finanziari 1 soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati. TITOLO II CAPO III SEZIONE III <u>Art. 101</u> <i>(Comunicazioni dei capigruppo Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)</i> 1. Gli emittenti strumenti finanziari 1 soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano la Consob, con le modalità e nei termini indicati |
|----------------------------|----------------------------|------------|--|
|----------------------------|----------------------------|------------|--|

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>nell'Allegato 3F, delle operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.</p> <p>TITOLO II CAPO IV</p> <p>Art. 103 (Informazioni periodiche e altre informazioni relative a fondi chiusi)</p> <p>1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. Alle società di gestione del risparmio si applicano l'articolo 84 e 87, nonché gli articoli 114, comma 7, e 115-bis del Testo unico e le disposizioni di attuazione previste dal Titolo VII Capi I e II.</p> <p>2. (...)</p> <p>3. Le società di gestione del risparmio informano la Consob e il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto le quote di partecipazioni ai fondi chiusi di pertinenza delle predette società di gestione del risparmio, effettuate da loro stesse o da società da esse</p> |
|--|--|--|---|

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Articolo 6</p> <p>4. Le persone che esercitano responsabilità di direzione all'interno di un emittente di strumenti finanziari e, se del caso, le persone legate strettamente ad esse, notificano all'autorità competente l'esistenza di operazioni effettuate per loro conto attinenti ad azioni emesse da tale emittente o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a loro collegati. Gli Stati membri provvedono a consentire il più presto possibile un agevole accesso del pubblico a dette informazioni, almeno su base individuale</p> | <p>Direttiva 2004/72/CE</p> <p>Articolo 1 Definizioni</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 2003/6/CE si intende per:</p> <p>1) "persona che esercita responsabilità di direzione all'interno di un emittente": una persona che sia</p> <p>a) membro degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo dell'emittente;</p> <p>b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla precedente lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente;</p> <p>2) "persona strettamente legata a una persona che esercita responsabilità di direzione all'interno di un emittente":</p> <p>a) il coniuge della persona che esercita responsabilità di direzione o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto</p> | <p><u>Art. 114, comma 7.</u></p> <p>“I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato[*] e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico, le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo</p> | <p>direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.</p> <p><u>Art. 103-bis</u> (Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati)</p> <p>(...)</p> <p>5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87</p> <p>PARTE III EMITTENTI</p> <p>Titolo VII SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</p> <p>Capo II Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate</p> <p>Art. 152-sexies (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente titolo si intendono per per:</p> <p>a) “strumenti finanziari collegati alle azioni” :</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; - gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; - gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall’art. 1. |
|---|---|--|---|

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>nazionale; b) il figlio a carico della persona che esercita responsabilità di direzione, a norma del diritto nazionale; c) altri parenti della persona che esercita responsabilità di direzione, che abbiano convissuto per almeno un anno con detta persona alla data dell'operazione in oggetto; d) qualunque persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano esercitate da una persona così come definita al punto 1 del presente articolo o alle precedenti lettere a), b) e c) del presente punto, ovvero che sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;</p> <p>Articolo 6 Operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2003/6/CE, e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi rispetto a quelli previsti da detto articolo, gli Stati membri provvedono affinché tutte le operazioni relative ad azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, o a derivati o ad altri strumenti finanziari ad essi legati, effettuate per conto proprio dalle persone di cui al precedente articolo 1, punti 1 e 2, siano notificate alle autorità competenti. Le norme sulla notifica a cui dette persone devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente è registrato. La notifica viene inviata entro cinque giorni lavorativi</p> | <p>stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.</p> | <p>comma 3, del Testo unico; - le azioni emesse da società in rapporto di controllo con l'emittente quotato quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della società controllante, come risultante dall'ultimo bilancio approvato; - gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;</p> <p>b) "emittente quotato": le società indicate nell'art. 152-septies, comma 1, del presente regolamento;</p> <p>c) "soggetti rilevanti":</p> <p>c.1) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato;</p> <p>c.2) i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;</p> <p>c.3) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere</p> |
|--|---|--|--|

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>dalla data dell'operazione all'autorità competente di detto Stato membro. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica viene inviata all'autorità competente dello Stato membro in cui devono essere depositate le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.</p> <p>2. Qualora l'importo complessivo delle operazioni non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno, gli Stati membri possono disporre che non sia richiesta alcuna notifica ovvero che la notifica venga rinviata al 31 gennaio dell'anno successivo. Il volume totale delle operazioni viene calcolato sommando le operazioni effettuate per conto delle persone di cui all'articolo 1, punto 1, e quelle effettuate per conto delle persone di cui all'articolo 1, punto 2.</p> <p>3. La notifica contiene le seguenti informazioni:</p> <p>a) il nome della persona che esercita responsabilità di direzione all'interno di un emittente o, se del caso, il nome della persona ad essa strettamente legata;</p> <p>b) le ragioni dell'obbligo di notifica;</p> <p>c) il nome dell'emittente;</p> <p>d) la descrizione dello strumento finanziario;</p> <p>e) la natura dell'operazione (ad esempio: acquisizione o cessione);</p> <p>f) la data e il luogo dell'operazione;</p> <p>g) il prezzo e il volume dell'operazione.</p> | | <p>sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;</p> <p>c.4) chiunque altro detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;</p> <p>d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":</p> <p>d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;</p> <p>d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i <i>trust</i> in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1 sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;</p> <p>d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone</p> |
|--|--|--|--|

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>indicate alla lettera d.1;</p> <p>d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1;</p> <p>d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1.</p> <p><i>Art. 152-septies (Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. L'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari. E alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenuti a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.</p> <p>2. Gli obblighi previsti dall'art. 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni, o strumenti finanziari collegati alle azioni.</p> <p>3. Non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno. Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni</p> |
|--|--|--|---|

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>sottostanti.</p> <p>4. L'importo indicato al comma 3 è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.</p> <p>5. Non costituiscono oggetto di comunicazione le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.</p> <p>Art. 152-<i>octies</i> <i>(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)</i></p> <p>1. I soggetti rilevanti comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.</p> <p>2. I soggetti rilevanti indicati nell'art. 152-<i>sexies</i>, comma 1, lett. c.1), c.2) e c.3), comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.</p> <p>3. L'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'art. 66, commi 1 e 2, le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.</p> |
|--|--|--|--|

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>4. I soggetti rilevanti indicati nell'art. 152-<i>sexies</i>, comma 1, lett. c.4), pubblicano, con le modalità previste dall'art. 66, commi 1 e 2, le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro invio alla Consob.</p> <p>5. La comunicazione al pubblico, prevista dal comma 4, può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini ivi indicati. In tale caso l'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'art. 66, commi 1 e 2, le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.</p> <p>6. La comunicazione alla Consob prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro il termine indicato nel medesimo comma.</p> <p>7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'allegato 6.</p> <p>8. Gli emittenti quotati devono:</p> <p>a. istituire una procedura diretta a identificare, tra i propri</p> |
|--|--|--|---|

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'art. 114, comma 7, del Testo Unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente titolo;</p> <p>b. dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi;</p> <p>c. individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente titolo.</p> <p>9. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del Testo unico.</p> <p><u>NORME COLLEGATE</u></p> <p>Art. 103 (Informazioni periodiche e altre informazioni relative a fondi chiusi)</p> <p>1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuto</p> |
|--|--|--|---|

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | deposito è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. Alle società di gestione del risparmio Si applicano l'articolo 84 e 87 . nonché gli articoli 114, comma 7, e 115-bis del Testo unico e le disposizioni di attuazione previste dal Titolo VII Capi I e II. |
| | | | |

ALLEGATO 3F

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi quotate in borsa

1. Comunicazioni alla Consob

1.1 Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi le cui quote siano quotate in borsa, informano la Consob delle operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali azioni o quote, nonché strumenti finanziari, anche derivati collegati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni o quote, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti:

a) effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo al quale appartengono gli stessi emittenti;

b) effettuate per conto dei soggetti di cui alla lettera a) da soggetti da essi appositamente incaricati, con esclusione delle operazioni eseguite da intermediari autorizzati, al fine di sostenere la liquidità degli strumenti quotati in adempimento di specifiche disposizioni previste dalla disciplina dei mercati regolamentati.

1.3 Non sono comunicate alla Consob, a norma del presente regolamento, le operazioni effettuate tra le società direttamente o indirettamente controllate dall'emittente.

1.4 I soggetti indicati al paragrafo 1.1, con riferimento alle operazioni previste dallo stesso paragrafo, inviano alla Consob comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dallo schema allegato alle presenti istruzioni. Per ciascuna azione, quota di fondo chiuso o strumento finanziario ad esse collegato deve essere inviata separata comunicazione. Per le operazioni effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero delegati

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

da società appartenenti al gruppo stesso, a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine sulle azioni o su strumenti finanziari collegati alle azioni o ad indici sulle azioni, è data separata indicazione secondo il citato schema.

1.5. La comunicazione contenente le operazioni effettuate in ciascun mese è trasmessa alla Consob entro i primi tre giorni lavorativi del mese successivo.

1.6 Le comunicazioni sono inviate per mezzo del sistema di trasmissione basato su Internet, le cui specifiche tecniche e i relativi codici di accesso sono consegnati dalla Consob agli emittenti azioni ovvero alle società di gestione di fondi chiusi le cui quote siano quotate in borsa, secondo modalità indicate dalla stessa Consob.

1.7 Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi comunicano alla Consob, entro 15 giorni dall'ammissione a quotazione delle proprie azioni ovvero delle quote dei fondi da esse gestiti, il nominativo del referente per le comunicazioni a cui saranno attribuiti codici di accesso al sistema di trasmissione delle comunicazioni basato su Internet. In deroga al punto 1.4 la prima comunicazione alla Consob deve avvenire entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati consegnati le specifiche tecniche e i codici di accesso da parte della Consob e deve riferirsi all'operatività effettuata a partire dal giorno in cui è stata disposta l'ammissione a quotazione delle azioni o quote.

2. Comunicazioni al pubblico

2.1 Le informazioni contenute nelle comunicazioni di cui al comma 1 sono rese note al pubblico dalla Consob mediante pubblicazione sul proprio sito web entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TITOLI DEL GRUPPO

(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F)

SEZIONE 1

DICHIARAZIONE

| 1. EMITTENTE | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------------------|----------------------|--|
| DENOMINAZIONE | | | | SIGLA SOCIALE | |
| CODICE FISCALE | | FORMA GIURIDICA | | DATA DI COSTITUZIONE | |
| SEDE LEGALE | | | | | |
| 2. AZIONE <u>O QUOTA</u> OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE | | | | | |
| DESCRIZIONE TITOLO | | | CODICE ISIN TITOLO | | |
| PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa) | | | DATA DI INVIO (dd/mm/aaaa) | | |

ANNOTAZIONI

FIRMA DEL DICHIARANTE

NUMERO FOGLI ...

INVIARE VIA FAX AL NUMERO 06-8477612

IN CASO DI DIFFICOLTA' CONTATTARE I NUMERI: 06-8477462, 06-8477610

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

SEZIONE 2

OPERAZIONI¹

| | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--------------------------------------|--|
| 1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI | | | | | |
| DENOMINAZIONE | | | | SIGLA SOCIALE | |
| CODICE FISCALE | | FORMA GIURIDICA | | DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) | |
| SEDE LEGALE | | | | | |
| TIPO DI INCARICO ² | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------|--------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|
| 2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI³ | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE TITOLO | | | | | CODICE ISIN TITOLO | | | |
| TIPO TITOLO ⁴ | | QUOTATO SU MERCATI ITALIANI ⁵ | | TIPO FACOLTA' ⁶ | | SCADENZA ⁶ | | PREZZO DI ESERCIZIO ⁶ |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|-----------|---|-------------------|--------------------|
| 3. OPERAZIONI | | | | | | | |
| 3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO | | | | | | | |
| DATA OPERAZIONE (gg/mm/aaaa) | TIPO MERCATO ⁷ | OPERAZIONE DI COPERTURA ⁸ | ACQUISTO/ VENDITA ⁹ | QUANTITA' | PREZZO MEDIO PONDERATO ¹⁰ | NUMERO OPERAZIONI | NOTE ¹¹ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3.2. RIEPILOGO PERIODO¹²

| TIPO MERCATO | ACQUISTO/ VENDITA | TOTALE QUANTITA' | TOTALE NUMERO OPERAZIONI |
|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

SEZIONE 3

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE

| 1. INFORMAZIONI GENERALI | |
|--|--|
| NUMERO E DATA DELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL PROGRAMMA : | |
| DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA : | |
| DATA DI FINE DEL PROGRAMMA : | |
| QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN ACQUISTO : | |
| CORRISPETTIVO MINIMO IN ACQUISTO : | |
| CORRISPETTIVO MASSIMO IN ACQUISTO : | |
| QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN VENDITA : | |
| CORRISPETTIVO MINIMO IN VENDITA : | |
| CORRISPETTIVO MASSIMO IN VENDITA : | |
| NUMERO DI TITOLI CHE COMPONGONO IL CAPITALE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA : | |
| NUMERO DI TITOLI DETENUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA (): | |
| 2. INFORMAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO | |
| NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE: | |
| NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE | |
| NUMERO DI TITOLI ACQUISTATI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA : | |
| NUMERO DI TITOLI VENDUTI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA : | |
| NUMERO DI TITOLI ANNULLATI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA | |

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

NOTE

1. Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione/**quota** sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2.

2. TIPO INCARICO (solo per i soggetti previsti dalla lett. B):

SPECIALIST

ALTRO

3. Se si tratta della azione **o della quota** di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo.

4. TIPO TITOLO:

AZIONE

OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE

DIRITTO DI OPZIONE

WARRANT

OPTION

FUTURE

PREMIO

QUOTA DI FONDO CHIUSO

ALTRO

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*) ***ALLEGATO 6***

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate è utilizzato:
 - a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;
 - b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
 - c) dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la comunicazione al pubblico.

1. Le comunicazioni indicate alla lettera a) devono essere effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.

2. Le comunicazioni indicate alla lettera b) devono essere effettuate tramite telefax al numero 06.84.77.612 ovvero e-mail all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web.

3. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

ALLEGATO 6

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*nonies*, commi 1 e 4,

| 1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|----------------------|---------------|----------------------|-----|
| 1.1 DATI ANAGRAFICI | | | | | | | |
| SE PERSONA FISICA | | | | | | | |
| COGNOME | | | | | NOME | | |
| CODICE FISCALE | | DATA DI NASCITA | | COMUNE DI NASCITA | | PROVINCIA DI NASCITA | |
| RESIDENZA ANAGRAFICA | | | | | | | |
| SE PERSONA GIURIDICA | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE | | | | | SIGLA SOCIALE | | |
| CODICE FISCALE | | FORMA GIURIDICA | | DATA DI COSTITUZIONE | | | |
| SEDE LEGALE | | | | | | | |
| 1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO | | | | | | | |
| C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO | | | | | | | S/N |
| C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO | | | | | | | S/N |
| C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO | | | | | | | S/N |
| C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO | | | | | | | S/N |
| 2. EMITTENTE QUOTATO | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE | | | | | SIGLA SOCIALE | | |
| CODICE FISCALE | | FORMA GIURIDICA | | DATA DI COSTITUZIONE | | | |
| SEDE LEGALE | | | | | | | |

2. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

| 3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------|-----|
| 3.1 DATI ANAGRAFICI | | | | | | | |
| SE PERSONA FISICA | | | | | | | |
| COGNOME | | | | | NOME | | |
| CODICE FISCALE | | DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) | | COMUNE DI NASCITA | | PROVINCIA DI NASCITA | |
| RESIDENZA ANAGRAFICA | | | | | | | |
| SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE | | | | | SIGLA SOCIALE | | |
| CODICE FISCALE | | FORMA GIURIDICA | | DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) | | | |
| SEDE LEGALE | | | | | | | |
| 3.2. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI | | | | | | | |
| PERSONA RILEVANTE | | | | | | | S/N |
| PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE) | | | | | | | S/N |
| PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O <i>TRUST</i> STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE | | | | | | | S/N |

2. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

| 4.OPERAZIONI | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---|--------|---------|--|--------|---------|-------------------------|
| 4.1 SEZIONE A): RELATIVE ALLE AZIONI E AGLI ALTRI STRUMENTI COLLEGATI ALLE AZIONI NON DERIVATI | | | | | | | | | | | | |
| DATA | OPERAZIONE ¹ | STRUMENTO FINANZIARIO ² | COD ISIN | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | CONTROVALORE | | | FONTE ³ | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 SEZIONE B): RELATIVA AGLI STRUMENTI COLLEGATI DERIVATI | | | | | | | | | | | | |
| DATA | OPERAZIONE ⁴ | STRUMENTO FINANZIARIO ⁵ | CATEGORIA ⁶ | COD ISIN | STRUMENTO FINANZIARIO SOTTOSTANTE ⁷ | INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO | | | DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE) | | | CONDIZIONI ⁸ |
| | | | | | | QUANTITÀ | PREZZO | CONTROV | QUANTITÀ | PREZZO | CONTROV | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2. Operazioni di compravendita effettuate dai manager (*Internal dealing*)

¹ Indicare la tipologia di operazione:

A= acquisto

V= vendita

S= sottoscrizione

O= altro, in tale caso specificare

² Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:

AZO= azioni ordinarie

AZP= azioni privilegiate

AZR= azioni di risparmio

OB= Obbligazioni

OBCV= Obbligazioni convertibili

O= altro, in tal caso specificare lo strumento

Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di società controllate indicare la denominazione della società

³ Indicare l'origine dell'operazione:

- transazione sul mercato

- transazione fuori mercato

- conversione di obbligazioni convertibili

- esercizio warrant

- esercizio strumento derivati

- esercizio covered warrant

- altro, in tal caso specificare

⁴ Indicare la tipologia di operazione:

A= acquisto

V= vendita

O= altro, in tale caso specificare

⁵ Indicare la tipologia di strumento derivato:

W= warrant

OPZ= opzione

PR= premio

CW= covered warrant

O= altro, in tal caso specificare

⁶ Indicare la categoria di strumento derivato:

C= call

P= put

O= altro, in tal caso specificare

⁷ Indicare lo strumento finanziario sottostante

⁸ Specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo)

4. Deroghe ai divieti di abuso di informazione privilegiata e manipolazione (*Safe Harbour*)

4. Deroche ai divieti di abuso di informazione privilegiata e manipolazione (*Safe Harbour*)

| <u><i>Direttiva livello 1</i></u> | <u><i>Direttiva livello 2</i></u> | <u><i>TUF</i></u> | <u><i>Regolamento Proposto</i></u> |
|--|--|--|--|
| <p>Articolo 8.</p> <p>I divieti imposti dalla presente direttiva non si applicano né alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie né alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in conformità delle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.</p> | <p>Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari¹</p> <p>Cfr. considerando 28 del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003</p> | <p>Art. 183. - (Esenzioni).</p> <p>1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:</p> <p>a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;</p> <p>b) alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento.</p> | <p>Art. 15 (Compravendita) Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati)</p> <p>1. Ai fini della esenzione prevista dall'art. 183, comma 1, lett. b), del Testo unico per le operazioni di stabilizzazione e in applicazione del regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, le comunicazioni al pubblico previste nel Capo III del medesimo regolamento sono contestualmente inoltrate dagli emittenti, dagli offerenti o dai soggetti che, agendo o non per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato, che le mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa; copia delle comunicazioni sono trasmesse alla Consob.</p> <p>2. I soggetti indicati al comma 1, durante il periodo in cui è in corso la stabilizzazione, effettuano le negoziazioni volte a liquidare le posizioni risultanti dall'attività di stabilizzazione in modo tale da minimizzare l'impatto sul mercato, avendo riguardo alle condizioni in esso prevalenti.</p> |

4. Deroghe ai divieti di abuso di informazione privilegiata e manipolazione (*Safe Harbour*)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione di cui all'art. 8 del regolamento (CE) 2273/2003 i soggetti indicati al comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di acquisto e vendita indicate nei commi 1 e 2. La comunicazione contiene le informazioni indicate nell'Allegato 1L ed è contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob. Quando la stabilizzazione è effettuata in conformità al regolamento (CE) n. 2273/2003, le predette informazioni sono comunicate congiuntamente a quelle previste dal comma 1.</p> <p>TITOLO II – CAPO II – SEZIONE IV</p> <p>Art. 87-bis <i>(Informazione su acquisti di azioni proprie)</i></p> <p>1. Le comunicazioni al pubblico, previste nel capo II del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, sono effettuate secondo le modalità indicate nell'art. 66 del regolamento emittenti.</p> |
|--|--|--|--|

4. Deroche ai divieti di abuso di informazione privilegiata e manipolazione (*Safe Harbour*)

1

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le condizioni che devono essere soddisfatte perché i programmi di riacquisto di azioni proprie e le operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari possano beneficiare della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui alla direttiva 2003/6/CE, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "impresa di investimento": una persona giuridica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio(4);
- 2) "ente creditizio": una persona giuridica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5);
- 3) "programmi di riacquisto di azioni proprie": la negoziazione di azioni proprie ai sensi degli articoli da 19 a 24 della direttiva 77/91/CEE;
- 4) "programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato": programma di riacquisto di azioni proprie in cui le date delle operazioni e i quantitativi di valori mobiliari da negoziare nel periodo di durata del programma sono già stabiliti al momento della comunicazione al pubblico del programma di riacquisto di azioni proprie;
- 5) "adequata comunicazione al pubblico": la comunicazione al pubblico effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 102, paragrafo 1, e all'articolo 103 della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6);
- 6) "valori mobiliari pertinenti": i valori mobiliari di cui alla direttiva 93/22/CE, ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e che sono oggetto di una distribuzione significativa;
- 7) "stabilizzazione": ogni acquisto o offerta di acquisto di valori mobiliari pertinenti, o ogni operazione su strumenti collegati equivalenti, da parte di imprese di investimento o di enti creditizi, effettuati nel contesto di una distribuzione significativa di detti valori mobiliari pertinenti allo scopo esclusivo di sostenerne il prezzo di mercato per un periodo di tempo predeterminato, a causa della pressione alla vendita esercitata su tali valori mobiliari;
- 8) "strumenti collegati": gli strumenti finanziari specificati di seguito (compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in detto mercato, a condizione che le autorità competenti abbiano convenuto norme di trasparenza per le operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari):
 - a) contratti o diritti che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere valori mobiliari pertinenti;
 - b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari pertinenti;
 - c) qualora i valori mobiliari pertinenti siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
 - d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari pertinenti e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari pertinenti o vice versa;
 - e) qualora i valori mobiliari pertinenti siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari (nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni);
- 9) "distribuzione significativa": un'offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari pertinenti, annunciata pubblicamente e distinta dalle normali negoziazioni sia in termini di importo in valore dei valori mobiliari offerti sia in termini di metodi di vendita impiegati;

4. Deroche ai divieti di abuso di informazione privilegiata e manipolazione (*Safe Harbour*)

10) "offerente": il precedente possessore o l'emittente dei valori mobiliari pertinenti;

11) "allocazione": la/le procedura/e tramite la/le quale/i viene determinato il numero di valori mobiliari pertinenti che riceveranno gli investitori che li hanno precedentemente sottoscritti o richiesti;

12) "attività accessorie alla stabilizzazione": esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione greenshoe da parte di imprese di investimento o di enti creditizi, nel quadro di una distribuzione significativa di valori mobiliari pertinenti, allo scopo esclusivo di consentire l'attività di stabilizzazione;

13) "facoltà di sovrallocazione": clausola del contratto di sottoscrizione o del contratto di collocamento che permette di accettare sottoscrizioni o offerte di acquisto di un numero di valori mobiliari pertinenti superiore al numero inizialmente offerto;

14) "opzione greenshoe": opzione concessa dall'offerente all'impresa/alle imprese di investimento o all'ente creditizio/agli enti creditizi che partecipa/partecipano all'offerta allo scopo di coprire le sovrallocazioni, ai sensi della quale, per un certo periodo di tempo susseguente all'offerta di valori mobiliari pertinenti, tale impresa/tali imprese o tale ente/tali enti possono acquistare al prezzo di offerta fino ad un determinato quantitativo di valori mobiliari pertinenti.

CAPO II

PROGRAMMI DI RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Articolo 3

Obiettivi dei programmi di riacquisto di azioni proprie

Per poter beneficiare della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE, un programma di riacquisto di azioni proprie deve essere conforme alle disposizioni degli articoli 4, 5, e 6 del presente regolamento e deve avere come esclusivo obiettivo quello di ridurre il capitale dell'emittente (in valore o in numero di azioni) o di adempiere alle obbligazioni derivanti:

a) da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari; o

b) da programmi di assegnazione di opzioni su azioni o da altri programmi di assegnazione di azioni a favore dei dipendenti dell'emittente o di una società collegata.

Articolo 4

Condizioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alla comunicazione al pubblico

1. I programmi di riacquisto di azioni proprie devono essere conformi alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 77/91/CEE.

2. Prima dell'inizio delle negoziazioni, tutti i dettagli del programma approvato conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 77/91/CEE devono essere comunicati al pubblico in maniera adeguata negli Stati membri in cui l'emittente ha richiesto l'ammissione delle sue azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Detti dettagli includono l'obiettivo del programma, di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione.

Modifiche successive al programma devono essere oggetto di adeguata comunicazione al pubblico negli Stati membri.

3. L'emittente pone in essere i meccanismi necessari per adempiere agli obblighi di informativa in materia di negoziazioni nei confronti dell'autorità competente per il mercato regolamentato nel quale le azioni sono state ammesse alla negoziazione. Tali meccanismi devono consentire la registrazione di tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie, ivi comprese le informazioni specificate all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 93/22/CEE.

4. L'emittente comunica al pubblico i dettagli di tutte le operazioni come specificato al paragrafo 3 non oltre la fine della settimana giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.

Articolo 5

Condizioni relative alle negoziazioni

1. Per quanto riguarda i prezzi, quando effettua le negoziazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, un emittente non acquista azioni ad un prezzo

4. Deroche ai divieti di abuso di informazione privilegiata e manipolazione (*Safe Harbour*)

superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Se la sede di negoziazione non è un mercato regolamentato, il prezzo dell'ultima operazione indipendente o il prezzo dell'offerta indipendente corrente più elevata preso come riferimento è il prezzo del mercato regolamentato dello Stato membro dove viene effettuato l'acquisto.

Nel caso in cui l'emittente effettui l'acquisto delle proprie azioni tramite strumenti finanziari derivati, il prezzo di esercizio di tali strumenti finanziari derivati non è superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente corrente più elevata.

2. Per quanto riguarda il volume, l'emittente non acquista un quantitativo superiore al 25 % del volume medio giornaliero di azioni negoziato nel mercato regolamentato in cui l'acquisto viene effettuato.

Il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nel mese precedente al mese nel corso del quale il programma viene comunicato al pubblico e fissato, su tale base, per la durata autorizzata del programma.

Qualora il programma non faccia riferimento a tale volume, il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato regolamentato interessato, l'emittente può superare il predetto limite del 25 %, a condizione che:

- a) l'emittente informi in anticipo l'autorità competente per il mercato interessato dell'intenzione di non rispettare il limite del 25 %;
- b) l'emittente informi il pubblico in maniera adeguata del fatto che potrebbe non rispettare il limite del 25 %;
- c) l'emittente non ecceda il 50 % del volume medio giornaliero.

Articolo 6

Restrizioni

1. Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE, nel corso del programma di riacquisto di azioni proprie, l'emittente non effettua le seguenti operazioni:

- a) la vendita di azioni proprie nel corso del periodo di durata del programma;
- b) la negoziazione in un periodo di interdizione delle negoziazioni ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui la negoziazione viene effettuata;
- c) la negoziazione nel caso in cui l'emittente abbia deciso di rinviare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE.

2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio e ha posto in essere efficaci barriere allo scambio di informazioni (cosiddette "muraglie cinesi"), sottoposte alla vigilanza dell'autorità competente, tra i responsabili del trattamento delle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente e i responsabili delle decisioni relative alla negoziazione di azioni proprie (ivi compresa la negoziazione di azioni proprie per conto della clientela), quando le negoziazioni di azioni proprie vengono effettuate sulla base di tali altre decisioni.

Il paragrafo 1, lettere b) e c), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio e ha posto in essere efficaci barriere allo scambio di informazioni (cosiddette "muraglie cinesi"), sottoposte alla vigilanza dell'autorità competente, tra i responsabili del trattamento delle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente (ivi comprese le decisioni di negoziazione nel quadro del programma di riacquisto di azioni proprie) e i responsabili della negoziazione di azioni proprie per conto della clientela, quando vengono effettuate negoziazioni di azioni proprie per conto della clientela.

3. Il paragrafo 1 non si applica se:

- a) l'emittente ha in corso un programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato; o
- b) il programma di riacquisto di azioni proprie è coordinato da un'impresa di investimento o da un ente creditizio che adotta le decisioni in merito alla negoziazione delle azioni dell'emittente in piena indipendenza e senza essere influenzato dall'emittente per quanto riguarda il momento dell'acquisto.

4. Deroche ai divieti di abuso di informazione privilegiata e manipolazione (*Safe Harbour*)

CAPO III

OPERAZIONI DI STABILIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO

Articolo 7

Condizioni relative alle operazioni di stabilizzazione

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE, le operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario devono essere effettuate conformemente agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Articolo 8

Condizioni relative alla durata delle operazioni di stabilizzazione

1. Le operazioni di stabilizzazione vengono effettuate solo per un periodo limitato.

2. Per quanto riguarda le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti, nel caso di offerta iniziale annunciata pubblicamente, il periodo di cui al paragrafo 1 inizia con l'avvio delle negoziazioni dei valori mobiliari pertinenti nel mercato regolamentato e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario.

Nel caso in cui l'offerta iniziale annunciata pubblicamente si svolga in uno Stato membro che consente la negoziazione prima dell'avvio delle negoziazioni in un mercato regolamentato, il periodo di cui al paragrafo 1 inizia a partire dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari pertinenti e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario, a condizione che le negoziazioni vengano effettuate conformemente alle eventuali regole, ivi comprese quelle relative alla comunicazione al pubblico e all'informativa, del mercato regolamentato nel quale i valori mobiliari pertinenti devono essere ammessi alla negoziazione.

3. Per quanto riguarda le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti, nel caso di offerta secondaria, il periodo di cui al paragrafo 1 inizia a partire dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari pertinenti e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione.

4. Per quanto riguarda le obbligazioni e gli altri titoli di debito (non convertibili né scambiabili con azioni o con altri valori mobiliari equivalenti ad azioni), il periodo di cui al paragrafo 1 inizia a partire dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico delle condizioni dell'offerta dei valori mobiliari pertinenti (ivi compreso l'eventuale scarto rispetto al prezzo di riferimento, una volta fissato) e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data alla quale l'emittente degli strumenti finanziari riceve il ricavato dell'emissione o, se precedente, non oltre i 60 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione dei valori mobiliari pertinenti.

5. Per quanto riguarda i titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni o con altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il periodo di cui al paragrafo 1 inizia a partire dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico delle condizioni definitive dell'offerta dei valori mobiliari pertinenti e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data alla quale l'emittente degli strumenti finanziari riceve il ricavato dell'emissione o, se precedente, non oltre i 60 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione dei valori mobiliari pertinenti.

Articolo 9

Condizioni relative alla comunicazione al pubblico e all'informativa in materia di stabilizzazione

1. Prima dell'inizio del periodo di offerta dei valori mobiliari pertinenti, gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione comunicano al pubblico in maniera adeguata le seguenti informazioni:

a) l'avvertenza che si potrà procedere alla stabilizzazione, che non vi sono garanzie che vi si proceda effettivamente e che potrebbe essere interrotta in ogni momento;

b) l'avvertenza che le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei valori mobiliari pertinenti;

c) l'inizio e la fine del periodo nel corso del quale la stabilizzazione potrebbe essere effettuata;

d) l'identità del responsabile della stabilizzazione, salvo se sconosciuta al momento della pubblicazione, nel qual caso viene comunicata al pubblico prima che abbia inizio qualsiasi attività di stabilizzazione;

e) l'esistenza e l'entità massima di ogni facoltà di sovrallocazione o di ogni opzione greenshoe, il periodo di esercizio dell'opzione greenshoe, nonché tutte le condizioni per l'esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione greenshoe.

È sospesa l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo alle offerte rientranti nell'ambito di applicazione delle misure di esecuzione della direttiva 2004/.../CE [direttiva

4. Deroche ai divieti di abuso di informazione privilegiata e manipolazione (*Safe Harbour*)

sul prospetto], a decorrere dalla data di applicazione di dette misure.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/6/CE, gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano operazioni di stabilizzazione notificano i dettagli di tutte le operazioni di stabilizzazione all'autorità competente per il mercato interessato non oltre la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.

3. Entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione, gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione comunicano al pubblico in maniera adeguata le seguenti informazioni:

a) se le operazioni di stabilizzazione sono state effettuate;

b) la data di inizio delle operazioni di stabilizzazione;

c) la data dell'ultima operazione di stabilizzazione;

d) la forchetta di prezzo nell'ambito della quale la stabilizzazione è stata effettuata per ognuna delle date in cui sono state effettuate operazioni di stabilizzazione.

4. Gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione registrano ogni ordine o ogni operazione di stabilizzazione, nonché, come minimo, le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 93/22/CEE estese agli strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari ammessi o che verranno ammessi in un mercato regolamentato.

5. Nel caso in cui varie imprese di investimento o vari enti creditizi effettuino le operazioni di stabilizzazione, agendo o no per conto dell'emittente o dell'offerente, uno di essi funge da punto di informazione per ogni eventuale richiesta proveniente dall'autorità competente per il mercato regolamentato nel quale i valori mobiliari pertinenti sono stati ammessi alla negoziazione.

Articolo 10

Condizioni specifiche relative al prezzo

1. In caso di offerta di azioni o di altri valori mobiliari equivalenti, le operazioni di stabilizzazione dei valori mobiliari pertinenti non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di offerta.

2. In caso di offerta di titoli di debito convertibili o scambiabili con gli strumenti di cui al paragrafo 1, le operazioni di stabilizzazione di tali strumenti non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di mercato di tali strumenti al momento della comunicazione al pubblico delle condizioni definitive della nuova offerta.

Articolo 11

Condizioni relative alle attività accessorie alla stabilizzazione

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE, le attività accessorie alla stabilizzazione devono essere effettuate conformemente all'articolo 9 del presente regolamento e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sovrallocazione dei valori mobiliari pertinenti è consentita esclusivamente nel corso del periodo di sottoscrizione e al prezzo di offerta;

b) una posizione risultante dall'esercizio della facoltà di sovrallocazione da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio non coperta dall'opzione greenshoe non può eccedere il 5 % dell'offerta iniziale;

c) l'opzione greenshoe può essere esercitata dai beneficiari esclusivamente nel caso di sovrallocazione dei valori mobiliari pertinenti;

d) l'opzione greenshoe non può eccedere il 15 % dell'offerta iniziale;

e) il periodo di esercizio dell'opzione greenshoe è identico al periodo di stabilizzazione previsto all'articolo 8;

f) l'esercizio dell'opzione greenshoe viene comunicato al pubblico prontamente e con gli opportuni dettagli, ivi compresa la data dell'esercizio dell'opzione, il numero e la natura dei valori mobiliari pertinenti oggetto dell'opzione.

4. Deroghe ai divieti di abuso di informazione privilegiata e manipolazione (*Safe Harbour*)

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore negli Stati membri il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

ALLEGATO 1L ^(*)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3

In relazione all'operazione di sollecitazione riguardante ... (indicare la denominazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione) ..., il ... (indicare la denominazione del S soggetto che effettua la comunicazione) ... anche per conto di ... (indicare la denominazione dei soggetti previsti dall'art. 95, comma 2, del Testo Unico ~~indicati dall'art. 15, comma 1, del regolamento emittenti~~ che hanno effettuato le operazioni indicate all'art. 15, comma 1 e 2 del medesimo regolamento)... ~~acquisti o vendite, per conto proprio, di strumenti finanziari oggetto della sollecitazione, ovvero operazioni, per conto proprio, su strumenti collegati~~), rende noto che, relativamente ai predetti strumenti finanziari nonché a quelli collegati, ~~sono state i citati soggetti hanno effettuato effettuate~~ complessivamente le seguenti operazioni di compravendita:

1. Strumenti finanziari oggetto di sollecitazione

| Strumenti | Periodo | | Acquisti | | | Vendite | | |
|-----------|---------|-----|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| | dal: | al: | M/F (1) | Quantità | Controvalore | M/F (1) | Quantità | Controvalore |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2. Strumenti collegati

| Strumenti | Periodo | | Acquisti | | | Vendite | | |
|-----------|---------|-----|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| | dal: | al: | M/F (1) | Quantità | Controvalore | M/F (1) | Quantità | Controvalore |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Note: (1) indicare M per operazione sul mercato, F per operazione fuori mercato utilizzando righe diverse per ciascuna delle citate tipologie di operazioni.

^(*) Schema inserito dapprima con delibera n. 13086 del 18.4.2001, poi, successivamente, così sostituito con delibera n. 14743 del 13.10.2004.

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| <u>Direttiva livello 1</u> | <u>Direttiva livello 2</u> | <u>TUF</u> | <u>Regolamento Proposto</u> |
|--|---|---|--|
| <p>Articolo 6</p> <p>5. Gli Stati membri assicurano che ci siano norme adeguate che garantiscano che le persone che producono o diffondono ricerche riguardanti strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari o le persone che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimenti destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, vigilino con ragionevole diligenza affinché l'informazione sia presentata correttamente e comunichino ogni loro interesse o indichino l'esistenza di conflitti di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce. Tali norme sono notificate alla Commissione.</p> | <p>CAPO I DEFINIZIONI</p> <p>Articolo 1 Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni di cui alla direttiva 2003/6/CE, si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>1) "impresa di investimento": una persona giuridica ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio(4);</p> <p>2) "ente creditizio": una persona giuridica ai sensi dell'articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5);</p> <p>3) "raccomandazione": ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti;</p> <p>4) "ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento":</p> <p>a) informazioni elaborate da un analista indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni o da una persona fisica che lavora per loro in</p> | <p>Articolo 114</p> <p>8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, comprese le società di rating, riguardanti strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.</p> | <p>Art. 65 (Definizioni)</p> <p>3. Nella Sezione I del capo II del presente Titolo si intendono per:</p> <p>a) "raccomandazione": ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti;</p> <p>b) "ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento":</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazioni elaborate da un analista indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni ovvero da loro dipendenti o collaboratori, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente |

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>una persona fisica che lavori per loro in base ad un contratto di lavoro o altro, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente di strumenti finanziari;</p> <p>b) informazioni elaborate da soggetti diversi dai soggetti di cui alla lettera a) intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario;</p> <p>5) "soggetto pertinente": persona fisica o giuridica che elabora o diffonde raccomandazioni nell'esercizio della propria professione o attività;</p> <p>6) "emittente": l'emittente di uno strumento finanziario al quale direttamente o indirettamente una raccomandazione si riferisce;</p> <p>7) "canale di distribuzione": un canale attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che vengano, rese pubbliche. "Informazioni che è probabile che vengano rese pubbliche": informazioni a cui ha accesso un gran numero di persone;</p> <p>8) "regolamentazione appropriata": ogni regolamentazione, ivi compresa l'autoregolamentazione, in vigore negli Stati membri, di cui alla direttiva 2003/6/CE.</p> | | <p>finanziario o ad un emittente strumenti finanziari;</p> <p>- informazioni elaborate da soggetti diversi dai soggetti di cui al precedente alinea intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario;</p> <p>c) "valutazioni del merito di credito": giudizi sul merito di credito di un emittente strumenti finanziari o di uno strumento finanziario, destinati ai canali di divulgazione o al pubblico, prodotti utilizzando un sistema di classificazione predefinito;</p> <p>d) "soggetto pertinente": persona fisica o giuridica che produce o diffonde raccomandazioni nell'esercizio della propria professione o attività;</p> <p>e) "persona giuridica collegata": persona giuridica in rapporto di controllo, ovvero sottoposta a comune controllo, con il soggetto pertinente.</p> <p>f) "emittente": l'emittente strumenti finanziari al quale direttamente o indirettamente una raccomandazione si riferisce;</p> <p>g) "canale di divulgazione": un canale attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che vengano, rese pubbliche.</p> <p>h) "Informazioni che è probabile che vengano rese pubbliche": informazioni</p> |
|--|---|--|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>CAPO II ELABORAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI</p> <p>Articolo 2</p> <p>Identità dei soggetti che elaborano le raccomandazioni</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che ogni raccomandazione riporti in modo chiaro e visibile l'identità del soggetto responsabile della sua elaborazione, in particolare il nome e la funzione del soggetto che ha preparato la raccomandazione e la denominazione della persona giuridica responsabile della sua elaborazione.</p> <p>2. Qualora il soggetto pertinente sia un'impresa di investimento o un ente creditizio, gli Stati membri impongono che venga comunicata l'identità della relativa autorità competente. Qualora il soggetto pertinente non sia né un'impresa di investimento né un ente creditizio, ma sia soggetto a norme di autoregolamentazione o a codici di condotta, gli Stati membri assicurano che venga data comunicazione al pubblico di tali norme o codici.</p> <p>3. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte. L'adeguamento può includere la menzione</p> | <p>Articolo 114</p> <p>9. La CONSOB stabilisce con regolamento:</p> <p>a) disposizioni di attuazione del comma 8;</p> <p>(...)</p> | <p>a cui ha accesso un gran numero di persone;</p> <p>Sezione II (Raccomandazioni)</p> <p><u>Art. 69</u> <i>(Identità dei soggetti che producono le raccomandazioni)</i></p> <p>1. Le raccomandazioni riportano in modo chiaro e visibile l'identità del soggetto responsabile della sua produzione, in particolare il nome e la funzione del soggetto che ha preparato la raccomandazione e la denominazione della persona giuridica responsabile della sua produzione. Nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato la raccomandazione riporta l'identità della autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento. Qualora il soggetto pertinente non sia un soggetto abilitato, ma sia sottoposto a norme di autoregolamentazione o a codici di condotta tale soggetto include nella raccomandazione un rinvio chiaro e visibile ad apposito sito Internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione di tali norme o codici da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.</p> |
|--|---|---|--|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>del luogo in cui le informazioni possono essere facilmente e direttamente consultate dal pubblico, quale ad esempio un apposito sito Internet del soggetto pertinente.</p> <p>4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai giornalisti soggetti negli Stati membri a regolamentazione appropriata equivalente, ivi comprese appropriate norme di autoregolamentazione equivalenti, purché tale regolamentazione consenta di conseguire gli stessi effetti di cui ai paragrafi 1 e 2.</p> <p>Articolo 3 Norma generale relativa alla corretta presentazione delle raccomandazioni</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che tutti i soggetti pertinenti assicurino con ragionevole diligenza:</p> <p>a) che i fatti vengano tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali;</p> <p>b) che tutte le fonti siano attendibili ovvero che, qualora vi siano dubbi sulla loro attendibilità, ciò venga chiaramente indicato;</p> <p>c) che tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo siano chiaramente indicati come tali e che siano indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.</p> | | <p style="text-align: center;">Articolo 69-bis (Disposizioni generali relative alla corretta presentazione delle raccomandazioni)</p> <p>1. I soggetti pertinenti producono le raccomandazioni con diligenza assicurando, in ogni caso che:</p> <p>a) i fatti vengano tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali;</p> <p>b) tutte le fonti siano attendibili ovvero che, qualora vi siano dubbi sulla loro attendibilità, ciò venga chiaramente indicato;</p> <p>c) tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo siano chiaramente indicati come tali e che siano indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.</p> <p>2. Nel caso di raccomandazioni prodotte in forma non scritta i soggetti pertinenti adempiono alle disposizioni contenute nel comma 1 tenendo conto delle specifiche esigenze di sintesi.</p> |
|--|--|--|--|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | |
|--|--|--|
| | <p>3. Gli Stati membri impongono a tutti i soggetti pertinenti di assicurare con ragionevole diligenza di essere in grado di dimostrare, su richiesta delle autorità competenti, il carattere ragionevole di ogni raccomandazione.</p> <p>4. I paragrafi 1 e 3 non si applicano ai giornalisti soggetti negli Stati membri ad appropriata regolamentazione equivalente, ivi comprese appropriate norme di autoregolamentazione equivalenti, purché tale regolamentazione consenta di conseguire gli stessi effetti di cui ai paragrafi 1 e 3.</p> <p>Articolo 4</p> <p>Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni</p> <p>1. In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 3, qualora il soggetto pertinente sia un analista indipendente, un'impresa di investimento, un ente creditizio, una persona giuridica collegata, un altro soggetto pertinente la cui attività principale consista nell'elaborazione di raccomandazioni, o una persona fisica che lavori per loro in base ad un contratto di lavoro o altro, gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che il soggetto pertinente presti ragionevole diligenza nell'assicurare almeno che:</p> <p>a) tutte le più importanti fonti di informazioni vengano indicate in maniera appropriata, ivi compreso l'emittente pertinente, assieme all'indicazione se la raccomandazione sia stata comunicata all'emittente e modificata a seguito di tale</p> | <p>immediatezza e comprensione da parte del pubblico connesse con tale modalità di diffusione.</p> <p>4. I soggetti pertinenti devono predisporre, misure idonee a dimostrare, su richiesta della Consob, il carattere ragionevole di ogni raccomandazione.</p> <p>Articolo 69-ter (Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni)</p> <p>1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-bis, qualora il soggetto pertinente sia un analista indipendente, un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, un altro soggetto pertinente la cui attività principale consista nella produzione di raccomandazioni, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente è tenuto ad assicurare almeno che nelle raccomandazioni:</p> <p>a) tutte le più importanti fonti di informazioni vengano indicate in maniera appropriata, ivi compreso l'emittente, assieme all'indicazione se la raccomandazione sia stata comunicata all'emittente e modificata a seguito di tale comunicazione prima della diffusione al pubblico;</p> <p>b) ogni elemento di base o ogni metodologia utilizzati per valutare uno strumento finanziario o un emittente strumenti finanziari o per fissare un</p> |
|--|--|--|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>comunicazione prima della diffusione al pubblico;</p> <p>b) ogni elemento di base o ogni metodologia utilizzati per valutare uno strumento finanziario o un emittente di strumenti finanziari o per fissare un obiettivo di prezzo di uno strumento finanziario venga riassunto in maniera adeguata;</p> <p>c) il significato di ogni raccomandazione formulata, quale "acquistare", "vendere" o "mantenere", che includa eventualmente anche l'orizzonte temporale dell'investimento al quale la raccomandazione si riferisce, venga adeguatamente spiegato e che ogni eventuale rischio, ivi compresa un'analisi di sensibilità delle pertinenti ipotesi, venga segnalato in maniera appropriata;</p> <p>d) venga menzionata, se del caso, la prevista frequenza degli aggiornamenti della raccomandazione, nonché ogni modifica di rilievo della politica di copertura precedentemente annunciata;</p> <p>e) vengano indicate in modo chiaro e visibile la data in cui la raccomandazione è stata diffusa per la prima volta, nonché la data e l'ora di tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati;</p> <p>f) nel caso in cui una raccomandazione differisca da una raccomandazione relativa allo stesso strumento finanziario o allo stesso emittente emessa nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti la sua pubblicazione, la modifica e la data della prima raccomandazione vengano indicate in modo chiaro e visibile.</p> <p>2. Qualora gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) siano sproporzionati rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, gli Stati membri</p> | | <p>obiettivo di prezzo di uno strumento finanziario venga riassunto in maniera adeguata;</p> <p>c) il significato di ogni raccomandazione formulata, quale "acquistare", "vendere" o "mantenere", che includa eventualmente anche l'orizzonte temporale dell'investimento al quale la raccomandazione si riferisce, venga adeguatamente spiegato e che ogni eventuale rischio, ivi compresa un'analisi di sensibilità delle pertinenti ipotesi, venga segnalato in maniera appropriata;</p> <p>d) venga menzionata, se del caso, la prevista frequenza degli aggiornamenti della raccomandazione, nonché ogni modifica di rilievo della politica di copertura precedentemente annunciata;</p> <p>e) vengano indicate in modo chiaro e visibile la data in cui la raccomandazione è stata diffusa per la prima volta, nonché la data e l'ora cui si riferiscono tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati;</p> <p>f) nel caso in cui una raccomandazione differisca da una raccomandazione relativa allo stesso strumento finanziario o allo stesso emittente emessa nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti la sua pubblicazione, tale modifica e la data della precedente raccomandazione vengano indicate in modo chiaro e visibile.</p> |
|--|--|--|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>dispongono che sia sufficiente che nella raccomandazione stessa figuri un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui le informazioni richieste possono essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico, quale ad esempio un link diretto alle predette informazioni su un apposito sito Internet del soggetto pertinente, a condizione che gli elementi di base e la metodologia utilizzati ai fini della valutazione non siano stati modificati.</p> <p>3. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.</p> <p>Articolo 5</p> <p>Norma generale relativa alla comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che i soggetti pertinenti comunichino al pubblico tutti i rapporti e tutte le circostanze che possono essere ragionevolmente ritenuti tali da compromettere l'obiettività della raccomandazione, in particolare nel caso in cui i soggetti pertinenti abbiano un rilevante interesse finanziario in uno o in più strumenti finanziari oggetto della raccomandazione o un rilevante conflitto di interesse in rapporto all'emittente a cui la raccomandazione si riferisce. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, il presente obbligo si applica esclusivamente alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per il soggetto</p> | | <p style="text-align: center;">Articolo 69-quater <i>(Comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse)</i></p> <p>1. I soggetti pertinenti indicano nella raccomandazione tutti i rapporti e tutte le circostanze che possono essere ragionevolmente ritenuti tali da comprometterne l'obiettività, con particolare riguardo al caso in cui i soggetti pertinenti abbiano un rilevante interesse finanziario in uno o in più strumenti finanziari oggetto della raccomandazione o un rilevante conflitto di interesse derivante da rapporti con l'emittente. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le predette circostanze e rapporti si riferiscono anche alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per il soggetto pertinente sulla base di un contratto di lavoro o altro, quando tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione.</p> <p>2. Qualora il soggetto pertinente sia una</p> |
|--|--|--|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>pertinente sulla base di un contratto di lavoro o altro, le quali abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione.</p> <p>2. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le informazioni da comunicare al pubblico conformemente al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:</p> <p>a) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate che siano accessibili o che si possono ragionevolmente ritenere accessibili ai soggetti che partecipano alla preparazione della raccomandazione;</p> <p>b) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate di cui siano a conoscenza i soggetti che, pur non avendo partecipato alla preparazione della raccomandazione, avevano accesso o di cui si possa ragionevolmente ritenere che avessero accesso alla raccomandazione prima che essa venisse diffusa ai clienti o al pubblico.</p> <p>3. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che nella raccomandazione stessa figurino le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Nel caso in cui la comunicazione al pubblico delle predette informazioni sia sproporzionata rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, è sufficiente che nella raccomandazione stessa figurino un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui le informazioni possono essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico, quale ad esempio un link diretto alle predette informazioni su un apposito sito Internet del soggetto pertinente.</p> <p>4. Gli Stati membri assicurano che sia in</p> | | <p>persona giuridica, le informazioni da includere nella raccomandazione conformemente al comma 1 comprendono almeno:</p> <p>a) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate che siano accessibili o che si possono ragionevolmente ritenere accessibili ai soggetti che partecipano alla preparazione della raccomandazione;</p> <p>b) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate di cui siano a conoscenza i soggetti che, pur non avendo partecipato alla preparazione della raccomandazione, avevano accesso o di cui si possa ragionevolmente ritenere che avessero accesso alla raccomandazione prima che essa venisse diffusa ai clienti o al pubblico.</p> |
|--|---|--|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.</p> <p>5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai giornalisti soggetti negli Stati membri ad appropriata regolamentazione equivalente, ivi comprese appropriate norme di autoregolamentazione equivalenti, purché tale regolamentazione consenta di conseguire gli stessi effetti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.</p> <p>Articolo 6 Obblighi ulteriori relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse</p> <p>1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 5, gli Stati membri impongono che ogni raccomandazione elaborata da un analista indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da persone giuridiche collegate, o da altri soggetti la cui attività principale consiste nell'elaborazione di raccomandazioni comunichino al pubblico in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni relative ai loro interessi e conflitti di interesse:</p> <p>a) partecipazioni importanti esistenti tra il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate, da una parte e l'emittente dall'altra. Tali partecipazioni importanti includono almeno i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate detengono una quota di partecipazione nell'emittente superiore al 5 % del totale del capitale azionario emesso; o | | <p style="text-align: center;">Articolo 69-quinquies</p> <p><i>(Ulteriori obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse)</i></p> <p>1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-quater, le raccomandazioni, prodotte da un analista indipendente, da un soggetto abilitato, da persone giuridiche collegate, o da altri soggetti la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, indicano in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni relative agli interessi e ai conflitti di interesse:</p> <p>a) partecipazioni significative esistenti tra il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate, da una parte e l'emittente dall'altra. Le partecipazioni sono significative almeno quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate detengono una quota di partecipazione nell'emittente superiore al 2% del totale del capitale |
|--|--|--|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | |
|--|---|--|
| | <p>- l'emittente detiene una quota di partecipazione nel soggetto pertinente o nelle persone giuridiche collegate superiore al 5 % del totale del capitale azionario emesso. Gli Stati membri possono fissare soglie inferiori alla soglia del 5 % prevista nei due casi;</p> <p>b) altri interessi finanziari rilevanti detenuti dal soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate in rapporto all'emittente;</p> <p>c) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate operano come market maker o come fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente;</p> <p>d) se del caso, una dichiarazione attestante che nei precedenti dodici mesi il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate hanno svolto funzioni di lead-manager o di co-lead manager nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari dell'emittente;</p> <p>e) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un qualsiasi altro accordo con l'emittente relativo alla prestazione di servizi di finanza aziendale, purché ciò non comporti la comunicazione al pubblico di informazioni commerciali riservate e l'accordo sia stato in vigore nel corso dei precedenti dodici mesi o abbia dato luogo, nel corso dello stesso periodo, al pagamento o alla promessa di pagamento di un compenso;</p> <p>f) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un accordo con l'emittente relativo</p> | <p>azionario emesso; o</p> <p>- l'emittente detiene una quota di partecipazione nel soggetto pertinente o nelle persone giuridiche collegate superiore al 2% del totale del capitale azionario emesso.</p> <p>b) altri interessi finanziari rilevanti detenuti dal soggetto pertinente, o dalle persone giuridiche collegate, in rapporto all'emittente;</p> <p>c) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate operano come market maker o come fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente;</p> <p>d) se del caso, una dichiarazione attestante che nei precedenti dodici mesi il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate hanno svolto funzioni di <i>lead-manager</i> o di <i>co-lead manager</i> nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari dell'emittente;</p> <p>e) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un qualsiasi altro accordo con l'emittente relativo alla prestazione di servizi di finanza aziendale, purché ciò non comporti la comunicazione al pubblico di informazioni commerciali riservate e l'accordo sia stato in vigore nel corso dei precedenti dodici mesi o abbia dato luogo, nel corso dello stesso periodo, al pagamento o alla promessa</p> |
|--|---|--|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | |
|--|---|---|
| | <p>all'elaborazione della raccomandazione.</p> <p>2. Gli Stati membri impongono che vengano comunicati al pubblico, in termini generali, i meccanismi organizzativi e amministrativi, ivi comprese le barriere allo scambio di informazioni, posti in essere all'interno dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio per prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto alle raccomandazioni.</p> <p>3. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche che lavorano per un'impresa di investimento o un ente creditizio sulla base di un contratto di lavoro o altro, che abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione, gli Stati membri dispongono che nella comunicazione di cui è fatto obbligo all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, venga reso pubblico in particolare se la remunerazione di tali persone sia legata ad operazioni di finanza aziendale effettuate dal soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate. Qualora tali persone ricevano o acquistino le azioni dell'emittente prima di un'offerta pubblica di tali azioni, vengono altresì comunicati al pubblico il prezzo al quale le azioni sono state acquistate e la data dell'acquisto.</p> <p>4. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento e agli enti creditizi di comunicare al pubblico, a scadenza trimestrale, la percentuale delle raccomandazioni "acquistare", "mantenere", "vendere" ovvero espresse con termini equivalenti, nonché per ognuna di tali categorie la percentuale degli emittenti ai quali l'impresa di investimento o l'ente creditizio ha fornito rilevanti servizi di finanza aziendale nel corso dei precedenti dodici mesi.</p> | <p>di pagamento di un compenso;</p> <p>f) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un accordo con l'emittente relativo alla produzione della raccomandazione.</p> <p>g) nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato, la raccomandazione indica, in relazione alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per tale soggetto sulla base di un contratto di lavoro o altro e qualora tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la remunerazione di tali persone sia legata ad operazioni di finanza aziendale effettuate dal soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate; e • se tali persone hanno ricevuto o acquistato le azioni dell'emittente prima di un'offerta pubblica di tali azioni, il prezzo al quale le azioni sono state acquistate e la data dell'acquisto. <p>2. I soggetti abilitati che producono raccomandazioni comunicano al pubblico:</p> <p>a) in termini generali, i meccanismi organizzativi e amministrativi, ivi comprese le barriere allo scambio di informazioni, posti in essere all'interno del soggetto abilitato per prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto</p> |
|--|---|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | |
|--|---|---|
| | <p>5. Gli Stati membri assicurano che le raccomandazioni stesse includano le informazioni da comunicare al pubblico conformemente ai paragrafi da 1 a 4. Nel caso in cui gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 siano sproporzionati rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, è sufficiente che nella raccomandazione stessa figurino un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui le informazioni possono essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico, quale ad esempio un link diretto alle predette informazioni su un apposito sito Internet dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio.</p> <p>6. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.</p> <p>CAPO III DIFFUSIONE DI RACCOMANDAZIONI ELABORATE DA TERZI</p> <p>Articolo 7 Identità dei soggetti che diffondono le raccomandazioni</p> <p>Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che, quando un soggetto pertinente diffonde, sotto la propria responsabilità, una raccomandazione elaborata da un terzo, la raccomandazione indichi in modo chiaro e visibile l'identità di detto soggetto pertinente.</p> | <p>alle raccomandazioni;</p> <p>b) a scadenza trimestrale, la percentuale delle raccomandazioni "acquistare", "mantenere", "vendere" ovvero espresse con termini equivalenti, nonché per ognuna di tali categorie la percentuale degli emittenti ai quali i soggetti abilitati hanno fornito rilevanti servizi di finanza aziendale nel corso dei precedenti dodici mesi.</p> <p>3. La comunicazione al pubblico delle informazioni indicate al comma 2 è effettuata mediante pubblicazione su apposito sito Internet che consenta una diretta e facile consultazione da parte del pubblico ovvero altra fonte che consenta una consultazione con modalità equivalenti e con menzione chiara e visibile nella raccomandazione di un rinvio a tale sito o fonte.</p> <p>Art. 69-sexies (Diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi)</p> <p>1. I soggetti pertinenti che diffondono, sotto la propria responsabilità, una raccomandazione prodotta da un terzo, indicano in modo chiaro e visibile l'identità di detto soggetto pertinente.</p> <p>2. Qualora una raccomandazione prodotta da un terzo venga sostanzialmente modificata nell'ambito di un'informazione diffusa dal soggetto pertinente, detta informazione indica chiaramente in modo dettagliato la</p> |
|--|---|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>Articolo 8</p> <p>Norma generale relativa alla diffusione delle raccomandazioni</p> <p>Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che, qualora una raccomandazione elaborata da un terzo venga sostanzialmente modificata nell'ambito di un'informazione diffusa, detta informazione indichi chiaramente in modo dettagliato la modifica sostanziale. Gli Stati membri assicurano che quando la modifica sostanziale consista in un cambiamento di orientamento della raccomandazione (ad esempio una raccomandazione "acquistare" che viene modificata in "mantenere" o "vendere" o viceversa), il soggetto che diffonde la raccomandazione osservi, per quanto riguarda la modifica sostanziale, gli obblighi imposti dagli articoli da 2 a 5 a carico del soggetto che elabora la raccomandazione.</p> <p>Inoltre, gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che le persone giuridiche pertinenti che direttamente o per il tramite di persone fisiche diffondono una raccomandazione sostanzialmente modificata seguano una politica formale scritta che consenta loro di indicare ai destinatari dell'informazione dove possono avere accesso all'identità del soggetto che ha elaborato la raccomandazione, alla raccomandazione stessa e alla comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse del soggetto che ha elaborato la raccomandazione, a condizione che questi elementi siano pubblici.</p> | | <p>modifica sostanziale.</p> <p>3. Quando la modifica sostanziale indicata al comma 2 consiste in un cambiamento di orientamento della raccomandazione, il soggetto pertinente che diffonde la raccomandazione osserva, in relazione alla modifica sostanziale, gli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater a carico del soggetto che produce la raccomandazione.</p> <p>4. I soggetti pertinenti che diffondono la sintesi di una raccomandazione prodotta da un terzo assicurano che la sintesi sia chiara e non forviante e menzionano nella stessa sintesi il documento originario e il luogo in cui le informazioni pubbliche relative al documento originario possano essere direttamente e facilmente consultate.</p> <p>5. I soggetti pertinenti persone giuridiche che direttamente o per il tramite di persone fisiche diffondono una raccomandazione sostanzialmente modificata adottano una procedura che preveda di indicare nell'informazione ai destinatari dove è possibile avere accesso all'identità del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, alla raccomandazione stessa e alla comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, a condizione che questi elementi siano pubblici.</p> |
|--|--|--|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>Il primo e il secondo comma non si applicano alle notizie di stampa che riferiscono di raccomandazioni elaborate da terzi quando la sostanza delle raccomandazioni non sia stata modificata. Nel caso di diffusione di una sintesi di una raccomandazione elaborata da un terzo, i soggetti pertinenti che hanno diffuso la sintesi assicurano che la sintesi sia chiara e non forviante, menzionano il documento originario e il luogo in cui le informazioni relative al documento originario possano essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico purché siano pubbliche.</p> <p>Articolo 9 Obblighi ulteriori a carico delle imprese di investimento e degli enti creditizi</p> <p>Oltre agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8, qualora il soggetto pertinente che diffonde le raccomandazioni elaborate da un terzo sia un'impresa di investimento, un ente creditizio o una persona fisica che lavora per loro sulla base di un contratto di lavoro o altro, gli Stati membri impongono che:</p> <p>a) il nome dell'autorità competente per l'impresa di investimento o l'ente creditizio sia indicato in modo chiaro e visibile;</p> <p>b) qualora il soggetto che ha elaborato la raccomandazione non l'abbia ancora diffusa tramite un canale di distribuzione, il soggetto che la diffonde ottemperi agli obblighi imposti dall'articolo 6 a carico del soggetto che elabora le raccomandazioni;</p> <p>c) qualora abbia modificato sostanzialmente la raccomandazione, l'impresa di investimento o l'ente creditizio ottemperi agli obblighi imposti dagli articoli da 2 a 6 a carico del soggetto che elabora le raccomandazioni.</p> | | <p>6. In aggiunta agli obblighi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, qualora il soggetto pertinente che diffonde le raccomandazioni prodotte da un terzo sia un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente:</p> <p>a) comunica al pubblico in modo chiaro e visibile nell'informazione diffusa il nome della autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento;</p> <p>b) ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 69-<i>quinqies</i> a carico del soggetto che ha prodotto la raccomandazione qualora tale soggetto non l'abbia ancora diffusa al pubblico;</p> <p>c) ottempera agli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater e 69-<i>quinqies</i> qualora abbia modificato sostanzialmente la raccomandazione.</p> |
|--|---|--|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Art. 69-septies <i>(Modalità alternative di pubblicazione delle informazioni inerenti le raccomandazioni)</i></p> <p>1. Nei casi in cui le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69-ter, comma 1, lett. a), b) e c), 69-quater, commi 1 e 2, 69-quinquies comma 1, siano sproporzionate rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, ovvero le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69, comma 1, 69-ter, comma 1, 69-quater, commi 1 e 2, 69-quinquies comma 1, siano sproporzionate nel caso di raccomandazioni prodotte nella forma non scritta, i soggetti pertinenti possono adempiere all'obbligo di pubblicazione delle informazioni ivi previste indicando nella stessa raccomandazione un rinvio chiaro e visibile ad apposito sito Internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione delle stesse informazioni da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.</p> <p>2. Nei casi indicati ai comma 1, le informazioni contenute nel sito Internet o in altra apposita fonte devono essere tempestivamente aggiornate. Le informazioni devono essere mantenute a disposizione del pubblico, con indicazione della data di riferimento e</p> |
|--|--|--|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>Articolo 114</p> <p>10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.</p> | <p>ordinate cronologicamente, per almeno tre anni.</p> <p>Art. 69-octies <i>(Norme di autoregolamentazione dei giornalisti)</i></p> <p>1. La Consob valuta preventivamente se le norme di autoregolamentazione previste dall'art. 114, comma 10, del Testo Unico consentono di conseguire gli stessi effetti delle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 69, 69-bis, 69-quater, 69-sexies e 69-septies.</p> <p>2. A tal fine, il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti trasmette tali norme alla Consob che, entro centoventi giorni dalla ricezione, delibera in merito alla sussistenza delle condizioni indicate nel comma precedente.</p> <p>3. In qualunque momento la Consob può richiedere integrazioni e modifiche alle norme predisposte dal Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti.</p> <p>4. Le norme di autoregolamentazione e la delibera della Consob sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.</p> <p>5. I precedenti commi si applicano anche laddove il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti apporti modifiche alle proprie norme di autoregolamentazione.</p> |
|--|--|---|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>Articolo 114</p> <p>9. La CONSOB stabilisce con regolamento:</p> <p>(...)</p> <p>b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.</p> | <p>Art. 69 Art. 69-novies (Studi e statistiche Pubblicazione delle raccomandazioni)</p> <p>1. In relazione alle raccomandazioni, in forma scritta, gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi osservano le seguenti modalità di pubblicazione:</p> <p><i>a)</i> la distribuzione avviene secondo un ordine, tempi e canali prestabiliti, il più possibile omogenei nei confronti di soggetti che appartengono a omogenee categorie di destinatari e tali da garantire l'attualità delle raccomandazioni;</p> <p><i>b)</i> le raccomandazioni sono trasmesse alla Consob contestualmente all'inizio della loro distribuzione.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, i soggetti abilitati che svolgono attività di <i>specialisti</i> e/o sponsor, o ruoli equivalenti, previsti dai regolamenti approvati dalle società di gestione dei mercati, ovvero di <i>lead-manager</i> o di <i>co-lead manager</i> nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari o di un collocamento eseguito esclusivamente con investitori istituzionali, e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, pubblicano le raccomandazioni, in forma scritta, prodotte o diffuse nel</p> |
|--|--|---|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>periodo di svolgimento dell'incarico inerenti gli emittenti oggetto dei predetti incarichi, secondo una delle seguenti modalità:</p> <p>a) trasmissione alla società di gestione del mercato che le mette a disposizione del pubblico; ovvero</p> <p>b) messa a disposizione direttamente sul proprio sito Internet, provvedendo al contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove la raccomandazione è consultabile.</p> <p>3. La pubblicazione delle raccomandazioni prevista al comma 2 è effettuata entro il giorno in cui inizia la loro distribuzione ovvero entro sessanta giorni a partire da tale giorno, qualora le raccomandazioni siano destinate ai soli clienti del soggetto abilitato o delle persone giuridiche in rapporto di controllo con esso.</p> <p>4. I soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi indicati al comma 2 effettuano, a partire dal momento dell'assunzione dello specifico incarico, la pubblicazione, secondo le modalità e tempi previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3, di tutte le raccomandazioni, in forma scritta, il cui contenuto sia superiore alle 300 parole e la cui distribuzione sia iniziata nei tre mesi precedenti l'assunzione</p> |
|--|--|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dell'incarico.</p> <p>5. Gli emittenti strumenti finanziari e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, diversi dai soggetti abilitati, che producono o diffondono raccomandazioni in forma scritta, inerenti lo stesso emittente strumenti finanziari, o tali strumenti, pubblicano tali raccomandazioni contestualmente all'inizio della loro distribuzione, con le modalità indicate dall'art. 66, commi 1 e 2.</p> <p>6. Qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presenza di notizie in merito ai contenuti di una raccomandazione attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1; b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente e/o del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente; c) sia già iniziata la distribuzione della predetta raccomandazione; <p>i soggetti indicati al comma 1, su richiesta della Consob, provvedono immediatamente alla pubblicazione della stessa raccomandazione secondo una delle modalità previste dal comma 2.</p> <p>7. La trasmissione delle raccomandazioni e l'invio dell'avviso alla società di gestione del mercato,</p> |
|--|--|--|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>previsti dal comma 2, avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate.</p> <p style="text-align: center;">Sezione III (Valutazioni del merito di credito)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 69-decies</u> <i>(Corretta presentazione delle valutazioni del merito di credito e comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse)</i></p> <p>1. Le società di rating, i soggetti abilitati e gli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito informano il pubblico delle misure adottate al fine di presentare l'informazione in modo corretto e di comunicare l'esistenza di ogni interesse o conflitto di interesse riguardo ai soggetti o agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce, specificando, altresì, se e in quale forma tali misure sono aderenti a quelle emanate dalla International Organization of Securities Commissions in materia di <i>Credit Rating Agencies</i>.</p> <p>2. Le informazioni indicate al comma 1 sono rese disponibili su apposito sito Internet, che consenta direttamente e facilmente la consultazione delle stesse da parte del pubblico, ovvero mediante altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti. Le valutazioni del merito di credito contengono un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui</p> |
|--|--|--|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>tali informazioni sono disponibili.</p> <p>3. Le informazioni indicate al comma 1 e le loro eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate alla Consob.</p> <p><u>NORME COLLEGATE</u></p> <p>Art. 14 (Norme di correttezza)</p> <p>1. (...)</p> <p>2. (...)</p> <p>3. L'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare l'equivalenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle, aventi il medesimo oggetto, comunque fornite nel corso della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, ivi comprese quelle desumibili dagli studi dalle raccomandazioni, come definite dall'art. 65, resi pubblici rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo Unico. Copia degli studi delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori istituzionali è inviata alla Consob non appena tali documenti siano stati predisposti.</p> <p>Art. 104 (Informazione su fatti rilevanti)</p> |
|--|--|--|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>1. (...)</p> <p>2. Alla diffusione al pubblico di studi e statistiche raccomandazioni da parte degli emittenti indicati al comma 1, degli intermediari autorizzati dei soggetti abilitati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 69- dagli articoli da 69 a 69-septies e dall'articolo 69-novies.</p> <p>2-bis. Alle società di rating, ai soggetti abilitati e agli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito in relazione agli emittenti indicati al comma 1, si applica l'art. 69-<i>decies</i>.</p> <p>Art. 113 (Informazione su fatti rilevanti)</p> <p>1. (...)</p> <p>2. Alla diffusione al pubblico di studi e statistiche raccomandazioni da parte degli emittenti indicati al comma 1, degli intermediari autorizzati dei soggetti abilitati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 69 dagli articoli da 69 a 69-septies e dall'articolo 69-novies .</p> <p>2-bis. Alle società di rating, ai soggetti abilitati e agli altri soggetti che professionalmente producono o</p> |
|--|--|--|---|

5. Correttezza e trasparenza delle ricerche

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>diffondono valutazioni del merito di credito in relazione agli emittenti indicati al comma 1, si applica l'art. 69-<i>decies</i>.</p> <p>3. Le informazioni previste dal comma 1 sono fornite in lingua italiana.</p> |
|--|--|--|---|

6. Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

6. Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

| <u>Direttiva livello 1</u> | <u>Direttiva livello 2 (2004/72/CE)</u> | <u>TUF</u> | <u>Regolamento Proposto</u> |
|---|--|--|------------------------------------|
| <p data-bbox="136 328 524 355">Articolo 6, paragrafo 3, comma 3,</p> <p data-bbox="62 451 598 754">Gli Stati membri sono tenuti a disporre che gli emittenti o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto istituiscano un registro delle persone che lavorano per loro, in virtù di un contratto di lavoro o altro, e che hanno accesso a informazioni privilegiate. Gli emittenti e le persone che agiscono in loro nome o per loro conto aggiornano regolarmente tale registro e lo trasmettono all'autorità competente ogniqualvolta quest'ultima lo richieda.</p> | | <p data-bbox="1120 316 1576 405">Articolo 115-bis <i>(Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate)</i></p> <p data-bbox="1115 438 1581 834">Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.</p> | |

6. Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p align="center">Articolo 5 (Registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché il registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate comprenda tutte le persone di cui al predetto articolo che abbiano accesso, sia su base regolare che occasionale, a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente. 2. Il registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate riporta quanto meno: <ol style="list-style-type: none"> a) l'identità di ogni persona avente accesso a informazioni privilegiate; b) la ragione per cui detta persona è stata iscritta nel registro; c) la data in cui il registro è stato istituito e quella in cui è stato aggiornato. | | <p align="center">Regolamento emittenti</p> <p align="center">Titolo VII SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</p> <p align="center">Capo I Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate</p> <p align="center">Articolo 152-bis (Istituzione e contenuto del registro)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il registro previsto dall'art. 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione dei dati in esso contenuti. 2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) l'identità di ogni persona che ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro; c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro; d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona. 3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti. |
|--|---|--|---|

6. Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>3. Il registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate è aggiornato senza indugio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ogniqualevolta cambi la ragione per cui una persona è stata iscritta nel registro; b) ogniqualevolta una persona debba essere iscritta nel registro; c) quando occorra annotare che una persona già iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando. <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché il registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sia conservato per almeno cinque anni dalla sua istituzione o dal suo aggiornamento.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché le persone incaricate di istituire un registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate adottino le misure necessarie affinché le persone iscritte in detto registro che abbiano accesso a informazioni privilegiate riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni.</p> | | <p style="text-align: center;">Articolo 152-ter <i>(Aggiornamento del registro)</i></p> <p>1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro; b) una persona deve essere iscritta nel registro; c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando. <p style="text-align: center;">Articolo 152-quater <i>(Conservazione del registro)</i></p> <p>1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 152-quinquies <i>(Obblighi di informazione)</i></p> <p>1. I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano; |
|--|--|--|--|

6. Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>b) degli obblighi che derivano dall'avere accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-<i>bis</i> della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.</p> <p><u>NORME COLLEGATE</u></p> <p>TITOLO II CAPO IV</p> <p>Art. 103 (Informazioni periodiche e altre informazioni relative a fondi chiusi)</p> <p>1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. Alle società di gestione del risparmio si applicano l'articolo 84 e 87 nonché gli articoli 114, comma 7, e 115-bis del Testo unico e le disposizioni di attuazione previste dal Titolo VII Capi I e II.</p> |
|--|--|--|--|

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

| <u>Direttiva livello 1</u> | <u>Direttiva livello 2 (2003/124/CE)</u> | <u>TUE</u> | <u>Regolamento Proposto</u> |
|---|--|---|--|
| <p>Articolo 1, comma 2</p> <p>(...) Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, misure di attuazione relative ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.</p> | <p>Articolo 4 <i>(Manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi)</i></p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 2, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, fatti salvi gli esempi di cui all'articolo 1, punto 2, secondo comma, gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato e le autorità competenti, al momento di esaminare le operazioni o gli ordini di compravendita, tengano conto delle indicazioni di cui al successivo elenco non esaustivo, le quali non devono essere considerate come costituenti di per sé una manipolazione di mercato:</p> <p>a) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite rappresentano una quota</p> | <p>Articolo 187-ter, comma 7.</p> <p>La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni del mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.</p> | <p>Regolamento mercati</p> <p>Titolo V Integrità dei mercati</p> <p>Capo III Manipolazione del mercato</p> <p>Articolo 62 <i>(Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato)</i></p> <p>1. Al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, lettere a) e b) del Testo unico, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:</p> <p>a) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni</p> |

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali attività determinano una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;</p> <p>b) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da soggetti con una significativa posizione di acquisto o di vendita su uno strumento finanziario determinano significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;</p> <p>c) se le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella proprietà beneficiaria di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;</p> <p>d) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite prevedono inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;</p> <p>e) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e determinano una variazione del prezzo che successivamente si inverte;</p> | | <p>eseguite rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;</p> <p>b) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da soggetti con una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario conducono a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;</p> <p>c) se le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;</p> <p>d) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite prevedono inversioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;</p> |
|--|---|--|--|

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>f) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro e lettera di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del prospetto degli ordini a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;</p> <p>g) la misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni eseguite al momento o intorno al momento in cui vengono calcolati i prezzi di riferimento, i prezzi di regolamento e i prezzi di valutazione, determinando variazioni nei prezzi che hanno effetti su detti prezzi di riferimento, di regolamento o di valutazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 (Manipolazioni consistenti nell'utilizzazione di artifici o di ogni altro tipo di inganno o espediente)</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/6/CE, fatti salvi gli esempi di cui all'articolo 1, punto 2, secondo comma, gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato e le autorità competenti, al momento di esaminare le operazioni o gli ordini di compravendita, tengano conto delle indicazioni di cui al successivo elenco non esaustivo, le quali non devono essere considerate come costituenti di per sé una manipolazione di mercato:</p> <p>a) se gli ordini di compravendita</p> | | <p>e) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e conducono a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;</p> <p>f) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del <i>book</i> di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;</p> <p>g) la misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni eseguite nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi.</p> <p>2. Al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, lettera c) del Testo unico, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:</p> |
|--|---|--|---|

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

| | | |
|--|---|--|
| | <p>impartiti o le operazioni eseguite da persone sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle stesse persone o da persone ad esse collegate;</p> <p>b) se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni da parte di persone, prima o dopo che le stesse persone o persone ad esse collegate abbiano elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.</p> | <p>a) se gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;</p> <p>b) se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni da parte di persone prima o dopo che le stesse persone o persone ad esse collegate abbiano elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.</p> <p>3. Gli elementi e le circostanze indicati nei commi 1 e 2 non sono da considerare esaustivi e non costituiscono di per sé necessariamente una manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, del Testo unico.</p> <p>4. Costituiscono comportamenti idonei a configurare manipolazione di mercato gli esempi previsti dall'articolo 1 della direttiva 2003/6/CE e contenuti nell'Allegato IV, sezione I.</p> <p>5. La valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni del mercato è effettuata prendendo anche in considerazione gli esempi elaborati a livello comunitario e indicati nell'Allegato IV, sezione II.</p> |
|--|---|--|

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>(□)</p> <p>In particolare dalle definizioni centrali riportate alle lettere a), b) e c) di cui sopra, derivano i seguenti esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comportamento di una persona o di più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sulla offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di | | | <p style="text-align: center;">Allegato IV Esempi di manipolazione del mercato</p> <p style="text-align: center;">Sezione I Esempi di manipolazione del mercato previsti dall'articolo 1 della direttiva 2003/6/CE.</p> <p>1. Dalle definizioni riportate dall'articolo 187-ter, comma 3 del Testo unico derivano i seguenti esempi:</p> <p>a) il comportamento di una persona o di più persone che agiscono di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;</p> <p>b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;</p> <p>c) l'utilizzo occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici per diffondere una valutazione su uno strumento finanziario</p> |
|---|--|--|---|

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p> vendita o altre condizioni commerciali non corrette, la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi di chiusura, di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione su quello strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto </p> <p> - l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi di chiusura, di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione su quello strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto </p> <p> - l'avvantaggiarsi di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione su quello strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto </p> | <p>Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive</p> <p><i>IV. Types of practice that CESR members would consider to constitute Market manipulation</i></p> <p><i>Introduction</i></p> <p><i>4.1 The work in this area is aimed at providing the competent authorities and market participants with examples of types of market manipulation which have occurred in recent years and which, in the view of CESR members, would breach the prohibitions on market manipulation contained in the Market Abuse Directive. The guidance and accompanying examples are intended to help the development of a common understanding of what constitutes market manipulation.</i></p> <p><i>4.2 The guidance and examples could also facilitate the identification of relevant variables (diagnostic flags or signals of market manipulation) that could be monitored by competent authorities and by market participants within the limits of their sphere of activity in order to detect or avoid engaging in market manipulation. The examples may also be useful in helping the relevant market practitioners to meet the requirement to notify suspicious transactions to competent authorities.</i></p> <p><i>4.3 Market manipulation can often be</i></p> | | <p>(o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi.</p> <p style="text-align: center;">Sezione II</p> <p style="text-align: center;">Esempi di manipolazione del mercato indicati dal Committee of European Securities Regulators (Cesr) nel documento Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive</p> <p>1. Gli esempi indicati di seguito:</p> <p>a) sono scritti in linguaggio non tecnico giuridico;</p> <p>b) non influiscono sull'interpretazione delle definizioni date dal Testo unico;</p> <p>c) hanno la mera finalità di fornire una guida agli operatori e alle autorità; e</p> <p>d) sebbene siano classificati con riferimento a specifiche definizioni di manipolazione del mercato indicate nel Testo unico, possono riferirsi anche a più di una delle citate definizioni;</p> <p>e) non sono esaustivi.</p> |
|--|---|--|---|

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

| | | |
|--|--|--|
| <p>della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi.</p> | <p><i>avoided by implementing adequate market microstructure measures by explicit rules that forbid specific behaviours or by preventative measures set up by market participants. Therefore some unacceptable conduct set out in the following guidance and examples may not actually be feasible in all market environments across Europe and therefore should not necessarily be read as universally applicable.</i></p> <p>Disclaimer</p> <p>4.4 <i>The examples of types of practice set out in this paper are deliberately described in non-legal technical terms and it is emphasised that the descriptions are not intended to affect the scope of interpretation of market abuse directives and regulations.</i></p> <p>(□)</p> <p>Examples of the various types of practice which would constitute market manipulation</p> <p>4.10 <i>The following guidance gives examples of types of practice which, in the view of CESR members, would contravene the prohibition on market manipulation as defined by the Directive, although it is acknowledged that in some cases a practice may, in particular circumstances, have a legitimate purpose. The examples are categorised according to which element of market manipulation as defined by the Directive they relate to. However, it should</i></p> | <p>2. I seguenti esempi si riferiscono all'art. 187-ter, comma 3, lettera a) (False / Misleading Transactions).</p> <p>a) <u>Wash trades.</u> Questo comportamento consiste nell'effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)</p> <p>b) <u>Painting the tape.</u> Questo comportamento consiste nell'effettuare un'operazione o una serie di operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire un'impressione di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario.</p> <p>c) <u>Improper matched orders.</u> Operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto allo stesso momento o quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del mercato (ad esempio, <i>cross orders</i>).</p> <p>d) <u>Placing orders with no intention of</u></p> |
|--|--|--|

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

| | | |
|--|---|--|
| | <p><i>be noted that there can be some overlap: a practice may involve a number of types of market manipulation according to how it is used.</i></p> <p>4.11 <u>False/Misleading Transactions</u></p> <p>a) <u>Wash trades.</u> <i>This is the practice of entering into arrangements for the sale or purchase of a financial instrument where there is no change in beneficial interests or market risk or where the transfer of beneficial interest or market risk is only between parties who are acting in concert or collusion. (Repo transactions and stock lending/borrowing or other transactions involving transfer of securities as collateral do not constitute wash trades.)</i></p> <p>b) <u>Painting the tape.</u> <i>This practice involves engaging in a transaction or series of transactions which are shown on a public display facility to give the impression of activity or price movement in a financial instrument.</i></p> <p>c) <u>Improper matched orders.</u> <i>These are transactions where both buy and sell orders are entered at or nearly at the same time, with the same price and quantity by different but colluding parties, unless the transactions are legitimate trades carried out in conformity with the rules of the relevant trading platform (e.g. crossing trades).</i></p> <p>d) <u>Placing orders with no intention of</u></p> | <p><u>executing them.</u> Questo comportamento implica l'inserimento di ordini, specie nelle fasi di asta continua nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite). L'intenzione sottostante gli ordini non è quella di eseguirli ma di fornire l'impressione fuorviante dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi). (Una variante di questo comportamento consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo.)</p> <p>2. I seguenti esempi si riferiscono all'art. 187-ter, comma 3, lettera b) (<i>Price Positioning</i>).</p> <p>a) <u>Marking the close.</u> Questo comportamento consiste nell'acquistare o nel vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Questo comportamento può essere posto in essere in qualsiasi giorno di negoziazione, ma è spesso associato ai giorni in cui scadono contratti derivati o ai giorni in cui vengono valutate,</p> |
|--|---|--|

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p><i>executing them. This involves the entering of orders, especially into electronic trading systems, which are higher/lower than the previous bid/offer. The intention is not to execute the order but to give a misleading impression that there is demand for or supply of the financial instrument at that price. The orders are then withdrawn from the market before they are executed. (A variant on this type of market manipulation is to place a small order to move the bid/offer price of the financial instrument and being prepared for that order to be executed if it cannot be withdrawn in time.)</i></p> <p>4.12 <u>Price Positioning</u></p> <p>a) <i><u>Marking the close.</u> This practice involves deliberately buying or selling securities or derivatives contracts at the close of the market in an effort to alter the closing price of the security or derivatives contract. This practice may take place on any individual trading day but is particularly associated with dates such as future/option expiry dates or quarterly/annual portfolio or index reference/valuation points.</i></p> <p>b) <i><u>Colluding in the after market of an Initial Public Offer.</u> This practice is particularly associated with Initial Public Offers of securities immediately after trading in the security begins. Parties which have been allocated stock in the primary offering collude to purchase further tranches</i></p> | | <p>annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni.</p> <p>b) <i><u>Colluding in the after market of an Initial Public Offer.</u></i> Questo comportamento è di solito associato alle operazioni che si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti. I soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da generare l'interesse da parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che detenevano in portafoglio.</p> <p>c) <i><u>Abusive squeeze.</u></i> Questo comportamento prevede che i soggetti che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano della posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante. (Si deve tenere presente che: 1) la regolare interazione della domanda e dell'offerta può condurre, e spesso conduce, a rigidità nel</p> |
|--|--|--|---|

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p><i>of stock when trading begins in order to force the price of the security to an artificial level and generate interest from other investors - at which point they sell their holdings.</i></p> <p><i>c) <u>Abusive squeeze</u>. This involves a party or parties with a significant influence over the supply of, or demand for, or delivery mechanisms for a financial instrument and/or the underlying product of a derivative contract exploiting a dominant position in order materially to distort the price at which others have to deliver, take delivery or defer delivery of the instrument/product in order to satisfy their obligations. (It should be noted that the proper interaction of supply and demand can and often does lead to market tightness but that this is not of itself market manipulation. Nor does having a significant influence over the supply of, demand for, or delivery mechanisms for an investment/product by itself constitute market manipulation.)</i></p> <p><i>d) <u>Creation of a floor in the price pattern</u>. This practice is usually carried out by issuers or other entities which control them, and involves transactions or orders to trade employed in such a way that obstacles are created to the share prices falling below a certain level, mainly in order to avoid negative consequences for their share or credit ratings. This needs to be distinguished from legitimate trading in shares as part of "buy-back" programmes or the stabilisation of financial instruments.</i></p> | | <p>mercato, ma questo fatto non implica di per sé una manipolazione del mercato; 2) disporre di una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante non costituisce di per sé una manipolazione del mercato.)</p> <p><i>d) <u>Creation of a floor in the price pattern</u>. Questo comportamento è di solito posto in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano. Si concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato cadano al disotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del <i>rating</i> degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.</i></p> <p><i>e) <u>Excessive bid-ask spread</u>. Questo comportamento è di solito posto in essere da intermediari che dispongono di potere di mercato - quali gli specialisti o i <i>market makers</i> che operano di concerto - in modo tale da muovere intenzionalmente i <i>bid-ask spread</i> verso livelli artificiali e lontani dai <i>fair values</i> o di mantenerli su tali livelli artificiali abusando del loro potere, cioè dell'assenza di altri concorrenti.</i></p> |
|--|--|--|---|

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

| | | |
|--|---|--|
| | <p>e) <u>Excessive bid-ask spreads</u>. This conduct is carried out by intermediaries which have market power - such as specialists or market makers acting in cooperation - in such a way intentionally to move the bid-ask spread to and/or to maintain it at artificial levels and far from fair values, by abusing of their market power, i.e. the absence of other competitors.</p> <p>f) <u>Trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market</u>. This practice involves undertaking trading in one market with a view to improperly influencing the price of the same or a related financial instrument in another market. Examples might be conducting trades in an equity to position the price of its derivative traded on another market at a distorted level or trading in the underlying product of a commodity derivative to distort the price of the derivative contract. (Transactions to take legitimate advantage of differences in the prices of financial instruments or underlying products as traded in different locations would not constitute manipulation.)</p> <p>4.13 <u>Transactions involving fictitious devices/deception</u></p> <p>a) <u>Concealing ownership</u>. This is a transaction or series of transactions which is designed to conceal the ownership of a financial instrument via the breach of</p> | <p>f) <u>Trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market</u>. Questo comportamento prevede la conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati. Ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. (Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)</p> <p>3. I seguenti esempi si riferiscono all'art. 187-ter, comma 3, lettera c) (Transactions involving fictitious devices / deception)</p> <p>a) <u>Concealing ownership</u>. Questo comportamento prevede la conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti</p> |
|--|---|--|

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p><i>disclosure requirements through the holding of the instrument in the name of a colluding party (or parties). The disclosures are misleading in respect of the true underlying holding of the instrument. (This practice does not cover cases where there are legitimate reasons for financial instruments to be held in the name of a party other than the beneficial owner - e.g. nominee holdings. Nor do all failures to make a required disclosure necessarily constitute market manipulation.)</i></p> <p><i>b) <u>Dissemination of false or misleading market information through media</u>, including the internet, or by any other means (in some jurisdictions this is known as 'scalping'). This is done with the <u>intention</u> of moving the price of a security, a derivative contract or the underlying asset in a direction that is favourable to the position held or a transaction planned by the person disseminating the information.</i></p> <p><i>c) <u>Pump and dump</u>. This practice involves taking a long position in a security and then undertaking further buying activity and/or disseminating misleading positive information about the security with a view to increasing the price of the security. Other market participants are misled by the resulting effect on price and are attracted into purchasing the security. The manipulator then sells out at the inflated price.</i></p> <p><i>d) <u>'Trash and cash'</u>. This is the opposite of pump and dump. A party will take a short</i></p> | | <p>finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari. (Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato.)</p> <p><i>b) <u>Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means</u>. Questo comportamento è effettuato con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.</i></p> <p><i>c) <u>Pump and dump</u>. Questo comportamento consiste nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli</i></p> |
|--|--|--|--|

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

| | | |
|--|---|---|
| | <p><i>position in a security; undertake further selling activity and/or spread misleading negative information about the security with the purpose of driving down its price. The manipulator then closes their position after the price has fallen.</i></p> <p><i>e) <u>Opening a position and closing it immediately after its public disclosure.</u> This practice is typically carried out by portfolio managers and other large investors whose investment decisions are usually valued by market participants as relevant signals of future price dynamics. The canonical unfair conduct consists in closing the position previously acquired immediately after having publicly disclosed it putting emphasis on the long holding period of the investment. However, making a report or disclosure will not, in itself, give rise to a false or misleading impression if it was made in the way specified by any applicable legal or regulatory requirement and was expressly required or permitted by such a requirement.</i></p> <p><u>4.14 Dissemination of false and misleading information</u></p> <p><i>This type of market manipulation involves dissemination of false and misleading information without necessarily undertaking any accompanying transaction. This could include creating a misleading impression by failure properly to disclose a price sensitive piece of information which should be disclosed. For example, an issuer with information which would meet the Directive</i></p> | <p>strumenti finanziari a prezzi più elevati.</p> <p><i>d) <u>Trash and cash.</u> Questo comportamento è esattamente l'opposto del "pump and dump". Un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.</i></p> <p><i>e) <u>Opening a position and closing it immediately after its public disclosure.</u> Questo comportamento è di solito posto in essere da grandi investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono considerate dagli altri partecipanti al mercato come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei prezzi. Tipicamente la condotta consiste nell'aprire una posizione e, quindi, nel chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento. Comunque, il comunicato al pubblico non assume di per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto esplicitamente dalla disciplina o se è dalla stessa permesso.</i></p> <p>4. I seguenti esempi si riferiscono all'art. 187-ter, comma 1 (<i>Dissemination of false and misleading information</i>).</p> |
|--|---|---|

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>definition of 'inside information' fails properly to disclose that information and the result that the public is likely to be misled.</p> <p><i>(a) <u>Spreading false/misleading information through the media.</u> This involves behaviour such as posting information on an internet bulletin board or issuing a press release which contains false or misleading statements about a company whose shares are admitted to trading on a regulated market. The person spreading the information knows that it is false or misleading and is disseminating the information in order to create a false or misleading impression. Spreading false/misleading information through an officially recognised channel for disseminating information to users of a regulated market is particularly serious as it is important that market participants are able to rely on information dissemination via such official channels.</i></p> <p><i>(b) <u>Other behaviour designed to spread false/misleading information.</u> This type of market manipulation would cover a course of conduct designed to give false and misleading impression through means other than the media. An example might be the movement of physical commodity stocks to create a misleading impression as to the supply or demand for a commodity or the deliverable into a commodity futures contract.</i></p> | | <p>Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato. Questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione dell'impressione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati. Per esempio, quando non viene comunicata correttamente un'informazione privilegiata, come definita dall'articolo 114, comma 1, sicché il pubblico viene verosimilmente fuorviato.</p> <p><i>a) <u>Spreading false / misleading information through the media.</u> Questo comportamento comprende l'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente. Il soggetto che diffonde l'informazione deve sapere che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa in modo da creare una impressione falsa o fuorviante. La diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse tramite tali canali.</i></p> |
|--|--|--|--|

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p><u>b) Other behaviour designed to spread false / misleading information.</u> Questo tipo di manipolazione del mercato comprende le condotte progettate per fornire impressioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'impressione fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto <i>future</i> su merci.</p> |
|--|--|--|---|

7. Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

8. Prassi di mercato ammesse

8. Prassi di mercato ammesse

| <u>Direttiva livello 1</u> | <u>Direttiva livello 2 (2004/72/CE)</u> | <u>TUF</u> | Regolamento Proposto |
|--|---|---|--|
| <p align="center">Articolo 1</p> <p>(...) 5) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse dalla competente autorità in conformità delle linee direttrici adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2;</p> | <p align="center">Articolo 2 <i>(Criteri per la valutazione delle prassi di mercato)</i></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, secondo comma, e punto 2, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, fatta salva la cooperazione con altre autorità, tengano conto dei seguenti criteri non esaustivi nel valutare l'ammissibilità di una data prassi di mercato:</p> <p>a) il grado di trasparenza della prassi in questione rispetto all'intero mercato;</p> | <p align="center">Articolo 180, comma 1, lettera c) <i>(Definizioni)</i></p> <p>(...) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;</p> | <p align="center">Regolamento mercati</p> <p align="center">Titolo V Integrità dei mercati</p> <p align="center">Capo I Prassi di mercato ammesse</p> <p align="center">Articolo 59 (Criteri per l'ammissione delle prassi)</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 181, comma 2, e 187-ter, comma 4, del Testo unico la Consob nel valutare l'ammissibilità di una prassi di mercato di cui all'articolo 180, comma 1, lettera c) del Testo unico tiene conto dei seguenti criteri non esaustivi:</p> <p>a) il grado di trasparenza della prassi rispetto all'intero mercato;</p> |

8. Prassi di mercato ammesse

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>b) la necessità di salvaguardare il gioco delle forze di mercato e la regolare interazione fra l'offerta e la domanda;</p> <p>c) il livello d'impatto della prassi in questione sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;</p> <p>d) il grado in cui la prassi in questione tiene conto del meccanismo di negoziazione sul mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi stessa;</p> <p>e) il rischio inerente alla prassi in questione per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta la Comunità;</p> <p>f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione, svolta da un'autorità competente o da altra autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, in particolare quando detta prassi abbia violato norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, sul mercato rilevante o su mercati direttamente o indirettamente connessi nella Comunità;</p> <p>g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compreso il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.</p> | | <p>prassi rispetto all'intero mercato;</p> <p>b) la necessità di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato e la regolare interazione fra la domanda e l'offerta;</p> <p>c) il livello di impatto della prassi sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;</p> <p>d) il grado in cui la prassi tiene conto dei meccanismi di negoziazione dei mercati interessati e permette ai partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi stessa;</p> <p>e) il rischio inerente alla prassi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta la Comunità;</p> <p>f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato, svolta da un'autorità competente o da altra autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, con particolare riguardo alle ipotesi in cui la prassi abbia violato norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, sul relativo mercato o su mercati direttamente o indirettamente connessi nella Comunità;</p> <p>g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compresa la circostanza che trattasi di mercato regolamentato o non il</p> |
|--|--|--|--|

8. Prassi di mercato ammesse

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare la necessità di cui al primo comma, lettera b), le autorità competenti analizzino in particolare l'impatto della prassi in questione sulla base dei principali parametri di mercato quali le condizioni specifiche del mercato prima dell'introduzione di tale prassi, il prezzo medio ponderato di una singola sessione o il prezzo di chiusura giornaliero.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente non consideri inammissibili le prassi di mercato, in particolare le nuove prassi emergenti, soltanto perché non le ha ammesse in precedenza.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti riesaminino regolarmente le prassi di mercato da esse ammesse, tenendo soprattutto conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, quali modifiche delle regole di negoziazione o dell'infrastruttura del mercato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>(Procedure di consultazione e divulgazione delle decisioni)</i></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, secondo comma, e punto 2, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti seguano le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo nel valutare se ammettere, ovvero continuare ad ammettere, una</p> | | <p>mercato regolamentato o non, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.</p> <p>2. Nel tener conto della condizione prevista al comma 1, lettera b), la Consob analizza in particolare l'impatto della prassi rispetto ai principali parametri di mercato, quali le specifiche condizioni del mercato prima di porre in essere tale prassi, la formazione del prezzo medio ponderato di una singola sessione o del prezzo di chiusura giornaliero.</p> <p>3. Non si considerano inammissibili le prassi di mercato ed in particolare le prassi nuove ed emergenti per il solo fatto che le stesse non sono state ancora ammesse.</p> <p>4. La Consob riesamina regolarmente le prassi che ha ammesso, tenendo anche conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, quali modifiche delle regole di negoziazione o dell'infrastruttura del mercato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 60 (Procedure per l'ammissione della prassi)</p> <p>1. Ai fini dell'ammissione di una prassi</p> |
|--|---|--|--|

8. Prassi di mercato ammesse

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>data prassi di mercato.</p> <p>2. Fatto salvo l'articolo 11, secondo comma, della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché, prima di decidere se ammettere o no una data prassi di mercato, le autorità competenti consultino, a seconda del caso, organismi pertinenti quali i rappresentanti degli emittenti, dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori, nonché altre autorità e operatori di mercato. La procedura di consultazione deve prevedere la consultazione di altre autorità competenti, in particolare qualora esistano mercati comparabili, ad esempio, per struttura, volume e tipo di operazioni.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti divulgino le decisioni da esse adottate sull'ammissibilità della prassi di mercato in questione, corredate di una descrizione appropriata di detta prassi. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le autorità competenti trasmettano al più presto possibile le decisioni da esse adottate al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari che provvederà immediatamente a pubblicarle sul suo sito Internet. La divulgazione include una descrizione dei criteri presi in considerazione per determinare l'ammissibilità della prassi in questione, in particolare qualora le conclusioni sull'ammissibilità di detta prassi differiscano su diversi mercati</p> | | <p>di mercato ovvero della valutazione del riesame dell'ammissibilità di una prassi precedentemente ammessa, la Consob avvia, anche su segnalazione dei soggetti interessati, una procedura di consultazione acquisendo il parere:</p> <p>a) degli organismi pertinenti, quali i rappresentanti degli emittenti, dei soggetti abilitati, dei consumatori, di altre autorità, delle società che gestiscono i mercati;</p> <p>b) di autorità competenti estere quando esistono mercati comparabili, ad esempio, per struttura, scambi e tipo di operazioni.</p> <p>2. La Consob pubblica le decisioni adottate, corredate di una descrizione appropriata della prassi oggetto di valutazione. Tale pubblicazione include una descrizione dei criteri presi in considerazione per la decisione, in particolare qualora siano state raggiunte conclusioni diverse da quelle di altri Stati comunitari.</p> <p>3. La Consob trasmette senza indugio le decisioni adottate al <i>Committee of European Securities Regulators</i> (Cesr).</p> <p>4. La Consob pubblica, indicando il mercato di riferimento, l'elenco aggiornato delle prassi ammesse in Italia ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lettera c), del Testo unico e</p> |
|--|---|--|---|

8. Prassi di mercato ammesse

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>(...) In relazione agli strumenti derivati su merci, si intende per "informazione privilegiata" un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti derivati siffatti, e che gli utenti dei mercati su cui tali strumenti derivati sono negoziati si aspetterebbero di ricevere conformemente a prassi di mercato ammesse in tali mercati.</p> | <p>degli Stati membri.</p> <p>4. Qualora siano già state avviate indagini su casi specifici, le procedure di consultazione di cui ai paragrafi da 1 a 3 possono essere rinviate fino al termine dell'indagine e alle eventuali relative sanzioni.</p> <p>5. Una prassi di mercato ammessa a seguito della procedura di consultazione di cui ai paragrafi da 1 a 3 può essere modificata solo tramite la stessa procedura di consultazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci)</i></p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, secondo comma, della direttiva 2003/6/CE, si ritiene che gli utenti dei mercati su cui sono negoziati gli strumenti derivati su merci si aspettano di ricevere un'informazione concernente,</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 181, comma 2 <i>(Informazione privilegiata)</i></p> <p>In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.</p> | <p>delle prassi ammesse negli altri Stati comunitari individuate sulla base dell'elenco pubblicato dal <i>Committee of European Securities Regulators</i> (Cesr). L'elenco pubblicato dalla Consob contiene anche una sezione relativa alle prassi che la Consob ha ritenuto non ammissibili.</p> <p>5. Qualora siano già state avviate indagini su ipotesi di violazione delle disposizioni indicate nel Titolo I-bis della parte quinta del Testo unico e attinenti la prassi in questione, la procedura di consultazione di cui al presente articolo può essere rinviata fino al termine delle indagini o alle eventuali relative sanzioni.</p> <p>6. Una prassi ammessa a seguito della procedura di consultazione prevista dal presente articolo può essere modificata solo a seguito della stessa procedura di consultazione.</p> <p style="text-align: center;">Capo II (Prassi nei mercati su strumenti derivati)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 61 (Informazione privilegiate in relazione agli strumenti derivati su merci)</p> |
|--|---|---|--|

8. Prassi di mercato ammesse

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>direttamente o indirettamente, uno o più strumenti derivati siffatti quando tale informazione:</p> <p>a) è messa comunemente a disposizione degli utenti di tali mercati, o</p> <p>b) è soggetta all'obbligo di divulgazione a norma di disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle regole, dei contratti e degli usi vigenti sul mercato delle merci sottostanti o sul mercato dei derivati su merci.</p> | | <p>Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 59 e 60, ai fini dell'applicazione dell'articolo 181, comma 2, del Testo unico le informazioni concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti derivati su merci che i partecipanti ai mercati su cui sono negoziati gli strumenti derivati su merci si aspettano di ricevere conformemente a prassi di mercato ammesse in tali mercati sono le informazioni che:</p> <p>a) sono messe abitualmente a disposizione dei partecipanti a tali mercati, o</p> <p>b) sono soggette all'obbligo di divulgazione a norma di disposizioni legislative e regolamentari, nonché di regole, contratti e usi vigenti su tali mercati o sui mercati delle merci sottostanti.</p> |
| | | | |

9. Operazioni sospette

9. Operazioni sospette

| <u>Direttiva livello 1</u> | <u>Direttiva livello 2 (2004/72/CE)</u> | <u>TUF</u> | <u>Regolamento Proposto</u> |
|---|--|---|--|
| <p>Articolo 6, paragrafo 9</p> <p>Gli Stati membri impongono a chiunque compia professionalmente operazioni su strumenti finanziari di avvertire senza indugio l'autorità competente qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato.</p> | <p>Articolo 1 (Definizioni)</p> <p>(...)</p> <p>3) "persona che compie professionalmente operazioni": quanto meno le imprese di investimento o gli enti creditizi;</p> <p>4) "impresa di investimento": persona giuridica di cui all'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CEE(4) del Consiglio;</p> <p>5) "ente creditizio": persona giuridica di cui all'articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5);</p> <p>Articolo 7 (Operazioni sospette da segnalare)</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui al precedente articolo 1, punto 3, decidano caso per caso se vi sono motivi ragionevoli per sospettare che un'operazione comporti abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, tenendo conto degli elementi configuranti abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato di cui agli articoli da 1 a 5 della direttiva 2003/6/CE, alla direttiva 2003/124/CE(6)</p> | <p>Articolo 187-nonies. (Operazioni sospette)</p> <p>I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni del presente titolo. La Consob stabilisce con regolamento le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tali segnalazioni.</p> | <p>Regolamento mercati</p> <p>Titolo V Integrità dei mercati</p> <p>Capo IV Operazioni sospette</p> <p>Articolo 63 (Soggetti tenuti alla segnalazione)</p> <p>1. I soggetti indicati nell'art. 187-nonies del Testo unico effettuano le segnalazioni ivi previste alla Consob per le operazioni da essi effettuate ovvero concluse nei mercati regolamentati da essi gestiti aventi ad</p> |

9. Operazioni sospette

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, e all'articolo 4 della presente direttiva. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 2003/6/CE, le persone che compiono professionalmente operazioni sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti nello Stato membro dove sono registrate o dove hanno la loro sede legale, ovvero, nel caso di succursali, nello Stato membro in cui ha sede la succursale. La segnalazione viene inviata alla competente autorità di detto Stato membro.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono la segnalazione di operazioni sospette trasmettano immediatamente tali informazioni alle autorità competenti per i mercati regolamentati interessati.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Tempi della segnalazione)</i></p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le persone di cui all'articolo 1, punto 3, vengano a conoscenza di fatti o di informazioni che forniscano ragionevoli motivi per nutrire sospetti sull'operazione interessata, provvedano senza indugio a segnalarli.</p> | | <p>oggetto gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 180, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico.</p> <p>2. Non sono tenuti agli obblighi previsti dal comma 1 le imprese di investimento comunitarie, le banche comunitarie e le società di gestione armonizzate che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 64 <i>(Identificazione delle operazioni sospette)</i></p> <p>1. La valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette è effettuata caso per caso, prendendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli elementi configuranti gli abusi di mercato indicati nel Titolo I-bis della parte V del Testo unico; b) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate come previste dall'art. 114 del Testo unico e norme regolamentari di attuazione; c) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni definite dall'Articolo 181, comma 2, del Testo unico e dall'art. 61; d) gli elementi e le circostanze indicati nell'articolo 62 e nell'Allegato IV, sezione I e II; e) gli ulteriori esempi elaborati a livello comunitario e indicati nell'Allegato V. |
|--|--|--|---|

9. Operazioni sospette

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p style="text-align: center;">Articolo 9 (Contenuto della segnalazione)</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone soggette all'obbligo di segnalazione trasmettano all'autorità competente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) descrizione delle operazioni, ivi compresi il tipo di ordine (ad esempio: ordine con limite di prezzo, ordine al meglio o altro) e il tipo di mercato (ad esempio: mercato dei blocchi); b) i motivi per cui si sospetta che le operazioni possano configurare abusi di mercato; c) gli estremi per individuare le persone per conto delle quali le operazioni sono state effettuate e le altre persone coinvolte in tali operazioni; d) la veste in cui opera la persona soggetta all'obbligo di segnalazione (ad esempio: per conto proprio o per conto di terzi); e) qualsiasi informazione rilevante ai fini dell'esame delle operazioni sospette. <p>2. Qualora tali informazioni non siano disponibili al momento della segnalazione, questa riporterà quanto meno i motivi per cui la persona che effettua la segnalazione nutre il sospetto che le operazioni possano configurare abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato. Tutte le rimanenti</p> | | <p>2. I soggetti abilitati tenuti alla segnalazione e gli agenti di cambio adottano le disposizioni e gli atti necessari a identificare operazioni sospette.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 65 (Tempi della segnalazione)</p> <p>1. La valutazione prevista al comma 1 è effettuata anche tenendo conto di circostanze, informazioni o fatti intervenuti successivamente all'operazione.</p> <p>2. I soggetti indicati nell'articolo 63, comma 1, provvedono senza indugio alla segnalazione quando vengono a conoscenza di fatti o informazioni che forniscono ragionevoli motivi per nutrire sospetti sull'operazione interessata.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 66 (Contenuto della segnalazione)</p> <p>1. La segnalazione contiene i seguenti elementi informativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la descrizione delle operazioni, ivi compresi le caratteristiche degli ordini e i mercati di esecuzione; b) i motivi per cui si sospetta che le operazioni possano costituire abusi di mercato; c) gli estremi per identificare le persone per conto delle quali le operazioni sono state effettuate e le altre persone coinvolte |
|--|---|--|--|

9. Operazioni sospette

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>informazioni sono trasmesse all'autorità competente non appena disponibili.</p> <p>Articolo 10 <i>(Modalità di segnalazione)</i></p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché la segnalazione all'autorità competente possa avvenire per posta, per posta elettronica, per fax o per telefono, purché, in quest'ultimo caso, segua conferma scritta su richiesta dell'autorità competente.</p> <p>Articolo 11 <i>(Responsabilità e segreto professionale)</i></p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché la persona che effettua la segnalazione all'autorità competente ai sensi degli articoli da 7 a 10 non informi nessun'altro dell'avvenuta segnalazione, in particolare le persone per conto delle quali le operazioni sono state eseguite, e i terzi ad essa connessi, se non in forza di una disposizione di legge. L'osservanza di questo obbligo non implica responsabilità di qualsivoglia natura per la persona che effettua la segnalazione, purché agisca in buona fede.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti non comunichino ad alcuno l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione di dette operazioni, qualora la comunicazione sia, o possa verosimilmente essere,</p> | | <p>nelle operazioni;</p> <p>d) la veste in cui opera il soggetto tenuto alla segnalazione;</p> <p>e) qualsiasi informazione utile ai fini dell'esame delle operazioni sospette.</p> <p>2. Qualora le informazioni indicate nel comma precedente non siano disponibili al momento della segnalazione, questa indica almeno i motivi che inducono a ritenere che possa trattarsi di operazione sospetta. Tutte le altre informazioni sono trasmesse appena disponibili.</p> <p>Articolo 67 <i>(Modalità di segnalazione)</i></p> <p>1. La segnalazione alla Consob può avvenire per posta, per posta elettronica, per telefax e per telefono, fatta salva, in tale ultimo caso, a richiesta della Consob conferma per iscritto. La segnalazione deve essere effettuata secondo le istruzioni indicate nell'Allegato VI, sezioni I e II.</p> <p>Articolo 68 <i>(Obblighi di riservatezza)</i></p> <p>1. In attuazione della normativa comunitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti che effettuano la segnalazione ai sensi dell'art. 187-<i>nonies</i> del Testo unico non informano alcun altro soggetto dell'avvenuta segnalazione comprese le persone per conto |
|--|--|--|--|

9. Operazioni sospette

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>pregiudizievole per la persona che effettuato la segnalazione delle operazioni. Tale disposizione lascia impregiudicati gli obblighi previsti dai regimi di controllo e di sanzione di cui alla direttiva 2003/6/CE e le norme sulla trasmissione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE.</p> <p>3. La segnalazione in buona fede all'autorità competente di cui agli articoli da 7 a 10 non costituisce violazione di eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica per la persona che effettua la segnalazione alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a detta segnalazione.</p> <p><i>Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Csr guidance and information on the common operation of the Directive</i></p> <p><i>Indications of Possible Suspicious Transactions</i></p> <p><i>5.7 It is again emphasised that these examples of indications are only a starting point for consideration of whether a transaction is suspicious and are neither conclusive nor comprehensive. Moreover, they are to be applied using judgement rather than necessarily being interpreted literally. It is recognised that transactions meeting signals may be legitimate and hence not give reasonable grounds for</i></p> | | <p>delle quali le operazioni sono state eseguite;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Consob non comunica ad altri l'identità dei soggetti che effettuano la segnalazione. <p>2. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.</p> <p>Articolo 69 (Operazioni attinenti mercati esteri)</p> <p>1. La Consob trasmette immediatamente alle competenti autorità estere le segnalazioni ricevute e attinenti mercati regolamentati aventi sede in altri Stati comunitari.</p> <p>ALLEGATO V Esempi indicativi della presenza di operazioni sospette</p> <p>1. I seguenti esempi costituiscono solo un punto di partenza per successive valutazioni circa la natura sospetta delle operazioni. Gli esempi non sono quindi conclusivi o esaustivi. Essi devono essere utilizzati con giudizio e non in modo letterale. Si riconosce che operazioni che</p> |
|--|---|--|--|

9. Operazioni sospette

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p><i>suspicion.</i></p> <p><u>5.8 Possible Signals of Insider Dealing or Market Manipulation</u></p> <p>a) <i>An unusual concentration of transactions in a particular security (for example, with one or more institutional investors known to be affiliated with the issuer or a party with a particular interest in the issuer such as a bidder/potential bidder);</i></p> <p>b) <i>An unusual repetition of a transaction among a small number of clients over a certain period of time</i></p> <p>c) <i>Unusual concentration of transactions and/or orders with only one client; or with the different securities accounts of one client; or with a limited number of clients (especially if the clients are related to one another).</i></p> <p><u>5.9 Possible Signals of Insider Dealing</u></p> <p>a) <i>The client opens an account and immediately gives an order to conduct a significant transaction or, in the case of a wholesale client, unexpectedly large or unusual orders in a particular security – especially if the client is insistent that the order is carried out very urgently or must be conducted before a particular time specified by the client;</i></p> <p>b) <i>The client's requested transaction or investment behaviour is significantly out of character with the client's previous</i></p> | | <p>rientrano negli esempi indicati possono essere legittime e non dare adito a sospetti.</p> <p><u>2. Costituiscono possibili segnali di insider trading o di manipolazione del mercato i seguenti:</u></p> <p>a) un'inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario (per esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto);</p> <p>b) un'inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di clienti in un determinato periodo di tempo;</p> <p>c) un'inusuale concentrazione di operazioni e/o ordini con un solo cliente o con differenti conti di un medesimo cliente o con un limitato numero di clienti, specie se i clienti sono tra loro collegati;</p> <p><u>3. Costituiscono possibili segnali di insider trading i seguenti:</u></p> <p>a) il cliente apre un conto e conferisce subito l'ordine di effettuare un'importante operazione o, in caso di clienti istituzionali che operano su mercati all'ingrosso, conferisce ordini inusuali o sorprendentemente importanti su uno specifico strumento finanziario, specie se il cliente insiste</p> |
|--|--|--|--|

9. Operazioni sospette

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p><i>investment behaviour. (e.g. type of security; amount invested; size of order; duration of holding). One case reported by a CESR member involved a client wanting to sell his whole portfolio and immediately invest the proceeds in the securities of a specific company. Others have involved a client who had previously invested only in mutual funds suddenly requesting the purchase of the securities of a single company or a client who had previously only invested in 'blue chip' stocks who made a sudden switch into illiquid securities. In a further case a 'buy and hold' client suddenly conducted a purchase of a particular security just before the announcement of inside information and then a sale directly after the announcement.</i></p> <p><i>c) The client specifically requests immediate execution of an order regardless of the price at which the order would be executed (this indicator presupposes more than the simple placing of a 'market order' by the client);</i></p> <p><i>d) Significant trading by major shareholders or other insiders before the announcement of important corporate events.</i></p> <p><i>e) Unusual trading in the shares of a company before the announcement of price sensitive information relating to the company; transactions resulting in sudden and unusual changes in the volume of orders and shares prices before public announcements regarding the security in question;</i></p> | | <p>perché l'ordine sia eseguito con particolare urgenza o prima di un certo orario;</p> <p>b) l'operazione o la strategia di investimento richiesta dal cliente è sensibilmente diversa dalle precedenti strategie di investimento poste in essere dallo stesso cliente per tipologia di strumento finanziario o per controvalore investito o per dimensione dell'ordine o per durata dell'investimento, ecc.. Si indicano alcuni esempi;</p> <p>b.1) Un cliente vende tutti i titoli che ha in portafoglio per investire la riveniente liquidità su uno specifico strumento finanziario.</p> <p>b.2) Un cliente che in passato ha investito solo in fondi comuni richiede all'improvviso di acquistare strumenti finanziari emessi da una specifica società.</p> <p>b.3) Un cliente che in passato ha investito solo in <i>blue chip</i> sposta i suoi investimenti su un titolo illiquido.</p> <p>b.4) Un cliente che in passato ha attuato strategie di investimento di lungo periodo (<i>buy and hold</i>) effettua all'improvviso un acquisto di uno specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di un'informazione <i>price sensitive</i> e, quindi, chiude la posizione;</p> <p>c) il cliente richiede specificatamente</p> |
|--|---|--|---|

9. Operazioni sospette

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p><i>f) Employees' own account transactions and related orders timed just before clients' transactions and related orders in the same financial instrument.</i></p> <p><u>5.10 Possible signals of Market Manipulation</u></p> <p><i>(a) Transactions with no other apparent justification than to increase/decrease the price of or to increase the volume of trading in a financial instrument. Particular attention might be given to orders of this kind which result in the execution of transactions near to a reference point during the trading day – e.g. near the close;</i></p> <p><i>(b) The client submits orders which, because of their size in relation to the market in that security, will clearly have a significant impact on the supply of or demand for or the price or value of the security. Again, particular attention might be given to orders of this kind which result in the execution of transactions near to a reference point during the trading day – e.g. near the close;</i></p> | | <p>l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito (questo esempio presuppone qualcosa di più serio di un semplice ordine al prezzo di mercato);</p> <p>d) un'operatività significativa tra azionisti rilevanti o <i>manager</i> della società prima dell'annuncio di un importante evento societario;</p> <p>e) un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni <i>price sensitive</i> relative alla società. Operazioni che finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni nel controvalore degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico di informazioni relative a tali azioni;</p> <p>f) la presenza nel conto proprio del dipendente di operazioni e ordini che nella tempistica di esecuzione anticipano le operazioni e gli ordini della clientela sullo stesso strumento finanziario (<i>front running</i>).</p> <p><u>4. Costituiscono possibili segnali di manipolazione del mercato i seguenti:</u></p> <p>a) operazioni senza alcuna altra apparente motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione utili alla</p> |
|--|---|--|---|

9. Operazioni sospette

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p><i>(c) Transactions which appear to have the purpose of increasing the price of a financial instrument during the days preceding the issue of a related derivative/convertible;</i></p> <p><i>(d) Transactions which appear to have the purpose of maintaining the price of a financial instrument during the days preceding the issue of a related derivative/convertible when the market trend is downward;</i></p> <p><i>(e) Transactions which appear to be seeking to modify the valuation of a position while not decreasing/increasing the size of that position;</i></p> <p><i>(f) Transactions which appear to be seeking to increase/decrease the weighted average price of the day or of a period during the session;</i></p> <p><i>(g) Transactions which appear to be seeking to set a market price when the liquidity of the financial instrument is not sufficient to fix a price within the session (unless the rules or regulation of the regulated market explicitly allow such operations);</i></p> <p><i>(h) Transactions which appear to be seeking to bypass the trading safeguards of the market (e.g. as regards volume limits; bid/offer spread parameters; etc);</i></p> <p><i>(i) When a transaction is to be concluded/executed, changing the bid-ask prices (as computed by the trading system) when this spread is a factor in the determination of the price of that</i></p> | | <p>determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;</p> <p>b) il cliente impartisce ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;</p> <p>c) operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;</p> <p>d) operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;</p> <p>e) operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata,</p> |
|--|--|--|--|

9. Operazioni sospette

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>transaction;</p> <p>(j) Entering significant orders in the central order book of the trading system a few minutes before the price determination phase of the auction and cancelling these orders a few seconds before the order book is frozen for computing the auction price so that the theoretical opening price might look higher or lower than it otherwise would do;</p> <p>(k) Transactions which appear to be seeking to maintain the price of the underlying financial instrument below the strike price of a related derivative at expiration date;</p> <p>(l) Transactions which appear to be aimed at modifying the price of the underlying financial instrument so that it crosses over the strike price of a related derivative at expiration date;</p> <p>(m) Transactions which appear to be seeking to modify the settlement price of a financial instrument when this price is used as a reference/determinant in the calculation of margins requirements.</p> | | <p>in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;</p> <p>f) operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;</p> <p>g) operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato allo strumento finanziario mentre la sua liquidità non è sufficiente per far segnare un prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le regole o i meccanismi di funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali operazioni);</p> <p>h) operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai <i>trading alt</i> sui prezzi, ecc.);</p> <p>i) viene modificato il <i>bid-ask spread</i> (come calcolato dal sistema di negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere conclusa o eseguita e questo <i>spread</i> è un fattore per la determinazione del prezzo di tale operazione;</p> <p>j) la cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi prima del termine dell'asta a chiamata elettronica determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del prezzo</p> |
|--|---|--|---|

9. Operazioni sospette

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>dell'asta;</p> <p>k) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;</p> <p>l) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;</p> <p>m) operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini.</p> <p>ALLEGATO VI Istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette</p> <p>Sezione I Segnalazioni in forma scritta</p> |
|--|--|--|---|

Suspicious transaction reporting format

5.11 CESR considers that it will assist those subject to the obligations to report suspicious transactions if there is a standard reporting format for doing so. CESR has therefore drawn up the format below. (...)

Persons making suspicious transactions reports therefore do not need to have all the required information before contacting the competent authority. In cases which persons subject to the reporting obligation consider need to be brought to the attention of the competent authority urgently. CEST therefore urges them to make the first contact quickly, including by telephone if appropriate,

9. Operazioni sospette

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p><i>giving the basic details and reasons for suspicion. The other information can be supplied subsequently.</i></p> <p><u>Description of the transaction(s)</u> <i>Please include details of the financial instrument(s), including the ISIN code of the instrument; the market(s) concerned; the original order's entry date/time, price and size; the times and sizes of the transaction(s); the type and characteristics of the order, etc</i></p> <p><u>Reasons for suspecting that the transaction(s) might constitute insider dealing/market manipulation</u></p> <p><u>Identities of persons carrying out transaction(s)</u> <i>Names, address, telephone number, date of birth, account number, client identification code used by the firm, etc</i></p> <p><u>Identities of any other persons known to be involved in the transaction(s)</u> <i>Names, address, telephone number, location, date of birth, relation to person carrying out transaction; position held, role played, etc</i></p> <p><u>Capacity in which the person performing the transaction(s) acts</u> <i>e.g. broker, underwriter, agent</i></p> <p><u>Further information which may be of significance (please list any accompanying material you are supplying)</u></p> <p><u>Details of the person making notification.</u></p> | | <p>1. Fermo restando quanto indicato nel Capo IV del regolamento, i soggetti tenuti alla segnalazione devono presentare le informazioni richieste secondo il seguente modello.</p> <p><u>Descrizione delle operazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dettagli relativi allo strumento finanziario - Codice ISIN - Mercati interessati - Caratteristiche degli ordini sottostanti (data, ora, prezzo, quantità, altri parametri) - Caratteristiche delle operazioni (data, ora, prezzo, quantità, ecc.) - Altro <p><u>Motivi per cui si sospetta che le operazioni possano costituire abusi</u></p> <p><u>Identità dei soggetti che hanno conferito gli ordini sottostanti alle operazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome - Data di nascita - Codice fiscale - Residenza - Indirizzo - Recapito telefonico - Codice identificativo presso l'intermediario / mercato - Altro <p><u>Identità di altri soggetti coinvolti nelle operazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome - Data di nascita - Codice fiscale - Residenza - Indirizzo |
|--|---|--|--|

9. Operazioni sospette

| | | |
|--|---|--|
| | <p><i>Name of person, name of firm, position held within firm, contact details etc</i></p> <p><i>Signed..... (person making notification)</i></p> <p><i>Dated..... (Date of notification)</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Recapito telefonico - Relazione con i soggetti che hanno effettuato le operazioni - Ruolo svolto - Altro <p><u>Ruolo in cui opera il soggetto segnalante</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intermediario negoziatore, SGR, società di gestione del mercato, ecc. <p><u>Ulteriori informazioni utili</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Collegamento a altri fatti o informazioni - Elenco degli eventuali allegati - Altro <p><u>Informazioni sul soggetto che effettua la segnalazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome della persona - Responsabilità ricoperta - Recapito telefonico <p>Firma ... Data della segnalazione ...</p> <p style="text-align: center;">Sezione II <i>Segnalazioni per telefono</i></p> <p>1. I soggetti tenuti alla segnalazione possono segnalare le operazioni sospette telefonando al numero 06-84771, chiedendo di voler parlare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il Responsabile della Divisione Mercati e Consulenza Economica o - con il Responsabile dell'Ufficio Mercati a Pronti o - con il Responsabile dell'Ufficio Mercati Derivati o - in loro assenza, con chi ne fa le veci |
|--|---|--|

9. Operazioni sospette

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | e <u>specificando di voler effettuare una segnalazione ai sensi dell'articolo 187-<i>nonies</i> del Testo unico.</u> |
| | | | |